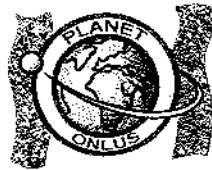


ATTO ESENTI DA IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO
EX ART. 85, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 03/07/2017, N. 117

2020.PLANET ONLUS.VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI.24.10.2020.DOC



ARTE CULTURA SPORT

ASSOCIAZIONE "PLANET ONLUS"

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE

ARTE - CULTURA - SPORT

00171 (RM) - VIA GIOVANNI ARCANGELI N. 21

CODICE FISCALE N. 97325180582 - PARTITA I.V.A. N. 09935461005

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
TENUTA CON MODALITA' "REFERENDUM" MEDIANTE SCHEDA PER
CONSULTAZIONE SCRITTA

CON QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 101, COMMI 2 E 3,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117

* * *

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, con inizio alle ore 18.00 (diciotto e minuti zero), in (00171) Roma, presso la sede legale di Via Giovanni Arcangeli n. 21:

24 ottobre 2020

si è riunita l'Assemblea straordinaria degli Associati (ex Congresso) dell'Associazione "PLANET Onlus", in modalità "Referendum", in base alle disposizioni sul contenimento della pandemia COVID-19 emanate con il D.P.C.M. del 13/10/2020, atteso che la sede sociale non offre lo spazio sufficiente per garantire il distanziamento sociale ad un rilevante numero di Associati, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione dell'adeguamento e dell'integrazione dello Statuto della "Associazione PLANET Onlus - Arte - Cultura - Sport":
 - a) con modifica della denominazione in Associazione "PLANET SOLIDARIETA' - (APS)" (Associazione di Promozione Sociale) (soggetta a condizione sospensiva sino all'entrata in vigore del "RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore");
 - b) con riformulazione degli scopi e dell'oggetto sociale, previsione dell'organo di controllo e dell'organo di revisione legale, oltre a quanto ritenuto necessario in attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore") e successive variazioni e integrazioni, ovvero di quanto previsto nei Decreti Delegati di attuazione;
2. Nomina del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei componenti e con elezione di Presidente, Vice Presidente e Segretario-Tesoriere;
3. Nomina di un Controllore monocratico;
4. Nomina di un Revisore dei conti monocratico.

RILEVAZIONE DEI PARTECIPANTI AL VOTO

Nel luogo e all'ora indicata, risulta presente:

- Dott.ssa Luisella **DI CURZIO** Presidente dell'Associazione.

Nel luogo e all'ora indicata, risultano presenti i componenti del Consiglio Direttivo:

1. Presso la sede di Roma: a) Claudio **PETTE**; b) Mirella **FLUMINE**;
2. Collegati in teleconferenza via skype da Ancona: a) Claudio **GABELLINI**; b) Enrico **GIACOMELLI**.

Nel luogo e all'ora indicata, risulta collegato in teleconferenza via skype da Roma, il Dott. Rag. Pierluigi **DE VITI**, Revisore Legale dei conti Unico.

Nel luogo e all'ora indicata, viene consegnata a ciascun Associato la seguente scheda, compilando la quale lo stesso potrà esprimere il proprio voto rispondendo ai quesiti contenuti nell'ordine del giorno:

SCHEDA VOTAZIONE CON MODALITA' DI "REFERENDUM" MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA IN BASE ALLE DISPOSIZIONI SUL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA COVID-19 EMANATE CON IL D.P.C.M. DEL 13/10/2020, ATTESO CHE LA SEDE SOCIALE NON OFFRE LO SPAZIO SUFFICIENTE PER GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE AD UN RILEVANTE NUMERO DI ASSOCIATI SUI SEGUENTI QUESITI	
1	VUOI che sia modificata la denominazione della " Associazione PLANET Onlus - Arte - Cultura - Sport " in Associazione " PLANET SOLIDARIETA' - (APS) " (Associazione di Promozione Sociale) (soggetta alla condizione sospensiva sino all'entrata in vigore del "RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore")? ☐ APPROVO ☐ NON APPROVO ☐ MI ASTENGO
2	VUOI la riformulazione degli scopi e dell'oggetto sociale, la previsione dell'organo di controllo e dell'organo di revisione legale, oltre a quanto ritenuto necessario in attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore") e successive variazioni e integrazioni, ovvero di quanto previsto nei Decreti Delegati di attuazione, inseriti nel nuovo Statuto dell'Associazione che hai potuto consultare in quanto depositato presso la sede? ☐ APPROVO ☐ NON APPROVO ☐ MI ASTENGO
3	VUOI che sia nominato il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei componenti? ☐ DI 3 MEMBRI ☐ DI 5 MEMBRI ☐ DI 7 MEMBRI ☐ DI 9 MEMBRI ☐ DI 11 MEMBRI VUOI che il Consiglio Direttivo sia composto, quindi, dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario-Tesoriere e da due Consiglieri, mediante riconferma degli Associati appresso indicati? Luisella DI CURZIO , Presidente; Claudio PETTE , Vice Presidente; Mirella FLUMINE , Segretario-Tesoriere; Claudio GABELLINI , Consigliere; Enrico GIACOMELLI , Consigliere; ☐ APPROVO ☐ NON APPROVO ☐ MI ASTENGO
4	VUOI approvare l'indicazione del Consiglio Direttivo che non reputa necessaria la nomina di un controllore monocratico per non superamento dei limiti di legge? ☐ APPROVO ☐ NON APPROVO ☐ MI ASTENGO
5	VUOI che sia nominato il Revisore dei conti monocratico mediante riconferma del Revisore Legale indipendente appresso indicato? ➤ Pierluigi DE VITI , Commercialista-Revisore Legale dei conti, iscritto con il n. A_043 alla sezione "A" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Viterbo ed iscritto con il n. 18.788 all'Albo Unico dei Revisori Legali dei conti, nominato con Decreto Ministeriale pubblicato sulla G.U., Serie speciale n. 31/bis del 21 aprile 1995, Revisore indipendente. ☐ APPROVO ☐ NON APPROVO ☐ MI ASTENGO

Hanno ritirato la scheda n. 21 (ventuno) Associati su n. 21 (ventuno) iscritti all'Associazione, in possesso di regolare tesserino e che hanno regolarmente pagato la quota associativa per l'anno corrente.

Gli Associati, che hanno il diritto di voto alla presente Assemblea straordinaria (ex Congresso), con un quorum assembleare costitutivo pari al 100,00% (cento virgola zero per cento), hanno firmato il foglio che si unisce a questo verbale come "**Allegato B/1**" e "**Allegato B/2**".

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI (EX CONGRESSO)

Ai sensi del vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea straordinaria degli Associati (ex Congresso) la Dott.ssa Luisella **DI CURZIO**, nella qualità di Presidente dell'Associazione.

La Presidente chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Mirella **FLUMINE**.

Costituito così l'ufficio di presidenza, la Presidente constata e fa constatare:

- ❖ che l'Assemblea degli Associati (ex Congresso) si celebra in modalità "Referendum", in base alle disposizioni sul contenimento della pandemia COVID-19 emanate con il D.P.C.M. del 13/10/2020, atteso che la sede sociale non offre lo spazio sufficiente per garantire il distanziamento sociale ad un rilevante numero di Associati;
- ❖ che l'Assemblea degli Associati (ex Congresso) si celebra in sessione straordinaria, ma con quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea ordinaria degli Associati, ai sensi dell'articolo 101, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- ❖ che sono presenti tutti i componenti del Comitato Direttivo, di cui n. 2 (due) collegati via skype dalla loro sede di Ancona;
- ❖ che è collegato via skype il Revisore Legale dei conti Unico;
- ❖ che hanno ritirato la scheda di votazione il 100,00% degli Associati debitamente identificati;
- ❖ che il fascicolo contenente il nuovo "Statuto dell'Associazione **"PLANET SOLIDARIETA'"** (ex **"PLANET Onlus"**) per l'adeguamento alle nuove disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è stato depositato presso la Sede legale nei quindici giorni antecedenti la presente Assemblea straordinaria degli Associati (ex Congresso);
- ❖ che gli Associati, che hanno ritirato la scheda di voto, dichiarano tutti di essere regolarmente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di non sollevare eccezioni sui quesiti referendari.

Tutto ciò constatato, la Presidente:

DICHIARA

che l'Assemblea degli Associati (ex Congresso), in sessione straordinaria, nella suddetta modalità referendaria, avendo raggiunto il quorum costitutivo superiore a quello previsto ai sensi dell'articolo 101, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, deve ritenersi regolarmente costituita, valida ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

NOMINA DEGLI SCRUTATORI

A richiesta del Presidente, all'atto della consegna delle schede di votazione, gli Associati hanno indicato i seguenti scrutatori:

- 1) Alfredo TIRABOSCO; 2) Piero MORI; 3) Daniela FIGLIOMENI.

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

sull'ordine del giorno e a seguito di informativa scritta consegnata unitamente alla scheda di votazione.

Punto n. 1 dell'Ordine del giorno

Oggetto: Esame ed approvazione dell'adeguamento e dell'integrazione dello Statuto della **"Associazione PLANET Onlus - Arte - Cultura - Sport"**:

- a) con modifica della denominazione in Associazione **"PLANET SOLIDARIETA' - (APS)"** (**Associazione di Promozione Sociale**) (soggetta a condizione sospensiva sino all'entrata in vigore del **"RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore"**);
- b) con riformulazione degli scopi e dell'oggetto sociale, previsione dell'organo di controllo e dell'organo di revisione legale, oltre a quanto ritenuto necessario in attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore") e successive variazioni e integrazioni, ovvero di quanto previsto nei Decreti Delegati di attuazione.

La Presidente ha preliminarmente informato per iscritto l'Assemblea straordinaria degli Associati (ex Congresso), che sono entrate definitivamente in vigore le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore"), che prevedono la modifica di molti degli attuali articoli dello Statuto dell'Associazione.

La Presidente, pertanto, in esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo nelle riunioni del 29/04/2019, del 24/05/2019 ed infine del 01/10/2020, ha presentato all'esame dell'Assemblea straordinaria degli Associati (ex Congresso) il progetto di adeguamento ed integrazione dello Statuto dell'Associazione "**PLANET Onlus**", la cui denominazione sociale si propone che venga modificata in Associazione "**PLANET SOLIDARIETA' - APS**" (**Associazione di Promozione Sociale**), con "scopo di missione" identificato in "**SOCIALITA' - CULTURA - SPORT**", per l'adeguamento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore").

La Presidente, inoltre, ha comunicato che è stata definitivamente recepita l'indicazione di non far conseguire la personalità giuridica alla Associazione, optando per il mantenimento della qualifica di "**associazione non riconosciuta**", di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice civile, già attribuita in precedenza all'Associazione "**PLANET Onlus**".

La Presidente propone, altresì, che siano complessivamente rideterminate le attività di interesse generale da assegnare quale "missione" dell'Associazione, scelte tra quelle tassativamente indicate nell'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore").

La Presidente, inoltre, rendendo nota la conforme deliberazione del Consiglio Direttivo in data 1° ottobre 2020, propone all'Assemblea straordinaria degli Associati (ex Congresso) un nuovo Statuto strutturalmente adeguato alla nuova normativa sugli Enti del Terzo Settore, previa comparazione con lo Statuto precedentemente vigente.

Viene confermato che l'Associazione avrà come principi fondamentali la Costituzione della Repubblica Italiana, la legislazione vigente e lo Statuto sociale, nel quale si ribadisce: l'assenza del fine di lucro; l'esclusivo perseguimento delle finalità di abbattimento dei disagi e degli svantaggi per le condizioni personali, familiari, socio-economiche e civili; l'elettività e la gratuità delle cariche sociali; la sovranità dell'Assemblea degli Associati; il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle marginali consentite dalla legge; la libera e volontaria adesione all'Associazione; il funzionamento basato sulla volontà democratica espressa dagli Associati.

Oltre alla riformulazione degli scopi e dell'oggetto sociale, verrà introdotto l'organo di controllo sindacale e rideterminato l'organo di revisione legale, prevedendo anche la funzione in modalità monocratica per entrambi. In prosieguo l'Associazione si adeguerà a quanto altro sarà ritenuto necessario in attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore") e successive variazioni ed integrazioni, ovvero di quanto verrà previsto nei Decreti Delegati di attuazione.

Infine, la Presidente ha comunicato che la soppressione della normativa relativa alle "ONLUS" (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) comporterà temporaneamente la vigenza della seguente condizione sospensiva:

- a) che prevede (articolo 1/bis del nuovo Statuto) che, solo a decorrere dalla istituzione del "**RUNTS**" - **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**" ed a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nella apposita sezione di questo Registro, l'indicazione di "**Associazione di Promozione Sociale**", o l'acronimo "**APS**", potranno essere definitivamente inseriti nella denominazione sociale;
- b) che, ad avvenuta iscrizione nel "RUNTS", la denominazione dell'Associazione diventerà, quindi, "**PLANET SOLIDARIETA' - APS**" (**Associazione di Promozione Sociale**), ovvero, più brevemente, "**PLANET SOLIDARIETA' - APS**";
- c) che, in via transitoria e fino all'istituzione del "RUNTS", l'indicazione di "**Associazione di Promozione Sociale**" o l'acronimo "**APS**", potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale in quanto l'Associazione risulta già iscritta alla "**Anagrafe Unica delle Onlus**", con provvedimento della Direzione Regionale del Lazio dell'Agenzia delle Entrate - Settore Accertamento - Ufficio Controlli Fiscali - in data 25 marzo 2005, protocollo n. AC/CF/ONLUS n. 23773, con effetto dal 18 gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.M. 18 luglio 2003, n. 266.

Tanto premesso, si riporta:

CONFRONTO TRA VECCHIO E NUOVO STATUTO
ESTRATTO DALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 01/10/2020

VECCHIO STATUTO O.N.L.U.S.	PROPOSTA NUOVO STATUTO A.P.S.
 ASSOCIAZIONE "PLANET ONLUS" ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE ARTE - CULTURA - SPORT 00171 ROMA (RM) - VIA GIOVANNI ARCANGELI N. 21 CODICE FISCALE N. 97325180582 - PARTITA I.V.A. N. 09935461005	 ASSOCIAZIONE "PLANET SOLIDARIETA'" APS - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SOCIALITA' - CULTURA - SPORT 00171 ROMA (RM) - VIA GIOVANNI ARCANGELI N. 21 CODICE FISCALE N. 97325180582 - PARTITA I.V.A. N. 09935461005
***** ALLEGATO "A" ***** STATUTO DI ASSOCIAZIONE ONLUS "PLANET ONLUS" (Sezione II.a del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460) *****	***** ALLEGATO "A" ***** STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "PLANET SOLIDARIETA'" (DECRETO LEGISLATIVO 03/07/2017, N. 117) *****
<u>TITOLO I</u> <u>DENOMINAZIONE - PRINCIPI GENERALI -</u> <u>DURATA</u>	<u>TITOLO I</u> <u>DENOMINAZIONE - PRINCIPI GENERALI -</u> <u>DURATA</u>
ARTICOLO 1 (Denominazione) (1) L'Associazione "PLANET ONLUS" (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), è costituita ai sensi del combinato disposto dell'articolo 36 e seguenti del Codice civile, nonché in osservanza delle norme della Sezione II.a del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per lo svolgimento delle attività e con l'organizzazione stabiliti dal presente Statuto. (2) L'Associazione farà uso nella propria denominazione, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di attività sociale" o dell'acronimo "ONLUS". (3) L'Associazione può usare normalmente e più brevemente la denominazione : "PLANET ONLUS". (4) La denominazione "PLANET ONLUS", è identificativa di ogni e qualsiasi articolazione funzionale dell'Associazione e ne costituisce proprietà originale, esclusiva e non cedibile. (5) La denominazione "PLANET ONLUS" (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), ovvero "PLANET ONLUS" costituisce anche identificazione univoca ed esclusiva nei siti di posta elettronica ed in tutte le altre funzioni attuali e future connesse agli scambi di informazioni con sistemi telematici e multimediali.	ARTICOLO 1 (Denominazione) [1] L'Associazione "PLANET SOLIDARIETA' - APS (Associazione di Promozione Sociale) - SOCIALITA' - CULTURA - SPORT", è costituita ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, in tema di associazioni non riconosciute, nonché ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (da qui in avanti indicato quale "Codice del Terzo settore", di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106), per lo svolgimento delle attività e con l'organizzazione stabiliti dal presente Statuto. [2] L'Associazione farà uso nella propria denominazione, nelle comunicazioni ufficiali e rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno o logo distintivo che intenderà adottare, della locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "APS". [3] L'Associazione potrà usare normalmente e più brevemente la denominazione: "PLANET SOLIDARIETA'" e, nel presente statuto, potrà essere indicata anche semplicemente come "Associazione". [4] La denominazione "PLANET SOLIDARIETA'", è identificativa di ogni e qualsiasi articolazione funzionale dell'Associazione e ne costituisce proprietà originale, esclusiva e non cedibile. [5] La denominazione "PLANET SOLIDARIETA' - APS (Associazione di Promozione Sociale)",

	ovvero "PLANET SOLIDARIETA", costituisce anche identificazione univoca ed esclusiva nei siti di posta elettronica ed in tutte le altre funzioni attuali e future connesse agli scambi di informazioni con sistemi telematici e multimediali. [6] La "missione" dell'Associazione è sintetizzata in "SOCIALITA' - CULTURA - SPORT".
	ARTICOLO 1/BIS <i>(Iscrizione nel "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" (RUNTS) - Utilizzo nella denominazione sociale della indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "APS" - Condizione sospensiva)</i> [1] A decorrere dalla istituzione del "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" ("RUNTS"), nonché a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nella apposita sezione di questo Registro, l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS", dovranno essere definitivamente inseriti nella denominazione sociale. [2] A decorrere dall'avvenuta iscrizione nel "RUNTS", la denominazione dell'Associazione diventerà, quindi, "PLANET SOLIDARIETA' - APS (Associazione di Promozione Sociale)", ovvero, più brevemente, "PLANET SOLIDARIETA' - APS", e dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni legali e al pubblico. [3] In via transitoria e fino all'istituzione del "RUNTS", l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS", potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale in quanto l'Associazione risulta già iscritta alla "Anagrafe Unica delle Onlus", con provvedimento della Direzione Regionale del Lazio dell'Agenzia delle Entrate - Settore Accertamento - Ufficio Controlli Fiscali - in data 25 marzo 2005, protocollo n. AC/CF/ONLUS n. 23773, con effetto dal 18 gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.M. 18 luglio 2003, n. 266.
ARTICOLO 2 <i>(Principi generali)</i> (1) L'Associazione "PLANET ONLUS" è apolitica, apartitica, aconfessionale, attua principi di mutualità e di solidarietà sociale tra gli Associati ed in generale nei confronti della collettività, che si estrinsecano nell'esclusivo perseguimento delle finalità di abbattimento dei disagi e degli svantaggi per le condizioni personali, familiari, socio-economiche, civili e politiche, anche attraverso l'istruzione, la cultura, l'arte e lo sport. (2) L'Associazione "PLANET ONLUS" garantisce nel proprio ordinamento i più ampi spazi di democrazia, la massima dialettica interna e la libera elezione degli Organi statutari. (3) L'adesione all'Associazione "PLANET ONLUS" è libera, volontaria e comporta l'accettazione dei principi contenuti nel presente Statuto. (4) La "PLANET ONLUS" è un ente di tipo associativo non commerciale, non ha finalità di lucro, svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 7 e quelle ad esse direttamente connesse, recependo i limiti, le condizioni e le	ARTICOLO 2 <i>(Principi generali)</i> [1] L'Associazione "PLANET SOLIDARIETA" è apolitica, apartitica, aconfessionale, attua principi di solidarietà sociale tra gli Associati e in generale nei confronti della collettività, che si estrinsecano nell'abbattimento dei disagi e degli svantaggi per le condizioni personali, familiari, socio-economiche e civili, anche attraverso la socialità, l'istruzione, la cultura, l'arte e lo sport. [2] L'Associazione garantisce nel proprio ordinamento i più ampi spazi di democrazia, la massima dialettica interna e la libera elezione degli Organi statutari. [3] L'adesione all'Associazione è libera, volontaria e comporta l'accettazione dei principi contenuti nel presente Statuto. [4] L'Associazione "PLANET SOLIDARIETA" è un "Ente del Terzo Settore" (ETS) di tipo associativo non commerciale, non ha finalità di lucro, svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 7 e quelle ad esse direttamente connesse, recependo i limiti, le condizioni e le direttive previste in generale

direttive previste dalla Sezione II.a, articolo 10, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché le seguenti disposizioni particolari:

- nel corso della propria vita:
- ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- non potrà distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi patrimoniali, riserve ed altri capitali accantonati per finalità specifiche, salvo che la loro destinazione o la loro distribuzione siano imposte da norme di legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento, fanno parte di una medesima ed unitaria struttura;
- non potrà trasferire ad altri i contributi associativi.
- in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, sentito l'Organismo di controllo previsto dall'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ad altre O.N.L.U.S., ad altre Associazioni con finalità analoghe, o comunque a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

(5) L'Associazione "PLANET ONLUS" raggruppa e rappresenta unitariamente le proprie articolazioni territoriali.

(6) L'Associazione "PLANET ONLUS" adotterà le procedure previste dalla normativa vigente per l'ottenimento del riconoscimento quale "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore"), nonché le seguenti disposizioni particolari di cui all'articolo 8, dello stesso Decreto:

A: nel corso della propria vita:

1. ha l'obbligo di impiegare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi della gestione, entrate comunque denominate, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
2. è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

B: Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

1. la corresponsione ad amministratori, sindaci, revisori legali e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
2. la corresponsione a lavoratori, subordinati o autonomi, di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), del Decreto Legislativo n. 117/2017;
3. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
4. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui

	all'articolo 5; 5. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. <u>C: In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi motivo dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del "Codice del Terzo Settore":</u> 1. il patrimonio residuo della procedura di liquidazione sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui agli articoli 9 e 45, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad Enti del Terzo Settore (ETS), secondo le disposizioni statutarie e dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. 2. Il parere dovrà essere reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione sarà tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata con ricevuta di ritorno o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali termini il parere si intende reso positivamente. [5] Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli. [6] L'Associazione "PLANET SOLIDARIETA'" raggruppa e rappresenta unitariamente le proprie articolazioni territoriali. [7] L'Associazione adotterà le procedure previste dalla normativa vigente per l'ottenimento del riconoscimento quale "Associazione di Promozione Sociale" (APS).
ARTICOLO 3 (Durata) (1) L'Associazione "PLANET ONLUS" ha durata illimitata.	ARTICOLO 3 (Durata) [1] L'Associazione "PLANET SOLIDARIETA'" ha durata illimitata.
<u>TITOLO II</u> <u>SEDE LEGALE - SEDI DI RAPPRESENTANZA</u>	<u>TITOLO II</u> <u>SEDE LEGALE - SEDI DI RAPPRESENTANZA</u>
ARTICOLO 4 (Sede legale) (1) L'Associazione "PLANET ONLUS" ha sede legale in Italia, attualmente a (00171) Roma (RM), Via Giovanni Arcangeli n. 21. (2) Con delibera del Consiglio Direttivo, la sede legale può essere trasferita in altro sito del Comune di Roma, ovvero in qualsiasi altro Comune della Provincia di Roma e della Regione Lazio.	ARTICOLO 4 (Sede legale) [1] L'Associazione "PLANET SOLIDARIETA'" ha sede legale in Italia, attualmente a (00171) Roma (RM), Via Giovanni Arcangeli n. 21. [2] Con delibera del Consiglio Direttivo, la sede legale potrà essere trasferita in altro sito della Città Metropolitana di Roma Capitale. [3] Con delibera straordinaria dell'Assemblea degli

(3) Con delibera straordinaria dell'Assemblea degli Associati, la sede legale può essere trasferita in altro Comune italiano o dell'Unione Europea.	Associati, la sede legale può essere trasferita in altro Comune italiano.
ARTICOLO 5 (Sedi di rappresentanza) (1) Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione "PLANET ONLUS" potrà istituire Sedi di rappresentanza in tutte le Regioni italiane e presso gli Organismi Istituzionali dell'Unione Europea. (2) Al fine di favorire la presenza diffusa dell'Associazione "PLANET ONLUS", il Consiglio Direttivo può istituire Delegazioni Territoriali, affidando i relativi incarichi ad Associati che, volontariamente ed a titolo gratuito, si devono impegnare ad attuare i piani di sviluppo locali dell'Associazione. (3) Con delibera dell'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, potranno essere istituite rappresentanze dell'Associazione in ogni parte del mondo, affidando i relativi incarichi ad Associati che, volontariamente ed a titolo gratuito, si devono impegnare ad attuare i piani di intervento umanitario ed assistenziali dell'Associazione "PLANET ONLUS".	ARTICOLO 5 (Sedi di rappresentanza) [1] Con delibera dell'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Associazione "PLANET SOLIDARIETA", potrà istituire sedi di rappresentanza: a) in ogni parte del mondo, nelle Nazioni riconosciute dalla Repubblica Italiana; b) presso gli Organismi Istituzionali dell'Unione Europea; c) in tutte le Regioni italiane. [2] Al fine di favorire la presenza diffusa dell'Associazione in Italia, il Consiglio Direttivo può istituire Delegazioni Territoriali. [3] La responsabilità delle sedi di rappresentanza è affidata ad Associati che, volontariamente ed a titolo gratuito, si impegnino ad attuare gli interventi umanitari ed assistenziali e i piani di sviluppo locali dell'Associazione.
TITOLO III RAPPRESENTANZA E TUTELA - FINALITA' ISTITUZIONALI	TITOLO III RAPPRESENTANZA E TUTELA - FINALITA' ISTITUZIONALI
ARTICOLO 6 (Destinatari della rappresentanza e della tutela) (1) L'Associazione "PLANET ONLUS" ribadisce la centralità dell'associazionismo nella rappresentanza e tutela degli interessi generali e delle aspettative degli Associati nelle azioni destinate a superare ogni forma di disagio e di svantaggio per le condizioni personali, familiari, culturali, socio-economiche, civili e politiche.	ARTICOLO 6 (Destinatari della rappresentanza e della tutela) [1] L'Associazione "PLANET SOLIDARIETA" ribadisce la centralità dell'associazionismo nella rappresentanza e tutela degli interessi generali e delle aspettative degli Associati nelle azioni destinate a superare ogni forma di disagio e di svantaggio per le condizioni personali, familiari, culturali, socio-economiche e civili.
ARTICOLO 7 (Finalità istituzionali) (1) L'Associazione "PLANET ONLUS" promuove ed organizza iniziative che assicurano la crescita personale, familiare, socio-economica, civile e politica degli Associati, rivendicando la presenza e la partecipazione in tutte quelle Istituzioni Rappresentative Europee, Nazionali, Regionali e Locali, nonché in tutte quelle Organizzazioni e Associazioni similari, che perseguono, in Italia e all'estero, finalità coincidenti, affini o sinergiche. (2) L'Associazione si propone, quindi, quale sua esclusiva finalità, di tutelare le ragioni, i diritti, gli interessi e le aspettative di quanti si trovino in condizioni generali ed oggettive di svantaggio, inteso quale minore capacità individuale o collettiva rispetto alla media delle condizioni della restante popolazione. (3) L'Associazione potrà anche tutelare, con ogni mezzo legittimo e nelle sedi competenti, i diritti e gli interessi degli immigrati e dei rifugiati, contribuendo al loro inserimento nel contesto sociale, economico,	ARTICOLO 7 (Finalità istituzionali) SUB "A" (Attività di interesse generale) [1] L'Associazione "PLANET SOLIDARIETA" esercita, senza scopo di lucro ed in via esclusiva, le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio: 1. [articolo 5, lettera a), Decreto Legislativo n. 117/2017] interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 2. [articolo 5, lettera d), Decreto Legislativo n. 117/2017] educazione, istruzione e formazione

culturale e morale dell'Italia, quale Nazione ospitante, sino alla completa integrazione ed al conseguimento della cittadinanza.

(4) L'Associazione potrà promuovere, pertanto, tutte quelle attività sociali, culturali, di istruzione e formazione, di espressione delle arti, nonché sportive dilettantistiche e ludiche, che siano ritenute idonee al conseguimento delle finalità istituzionali.

(5) Le suddette finalità sono perseguite anche mediante la collaborazione o l'adesione a qualsiasi Ente Pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché con la collaborazione con organismi, movimenti o associazioni con i quali l'Associazione "PLANET ONLUS" ritenga utile avere dei collegamenti. Tali attività potranno essere svolte e perseguite, sia attraverso proposte ed iniziative da avanzare agli Enti ed Istituzioni competenti, sia partecipando attivamente a forme decentrate di gestione democratica del potere locale (Comitati di quartiere, di circoscrizione e simili).

(6) L'Associazione "PLANET ONLUS" potrà:

1. perseguire la promozione umana, culturale, professionale e sociale dei cittadini italiani, europei ed extracomunitari, soprattutto quelli in condizioni di disagio o svantaggio, attraverso la ideazione, la promozione, la diffusione, l'organizzazione e la realizzazione, ovvero la gestione di servizi formativi, culturali e sportivi, anche con finanziamento dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, nonché di persone giuridiche pubbliche o private, ed in particolare:
2. istituire e gestire corsi di studio a tutti i livelli scolastici organizzando servizi integrativi e complementari per Università e scuole di ogni ordine e grado, nonché corsi scolastici e prescolastici, seminari per docenti, studenti, lavoratori e pensionati;
3. istituire e gestire corsi di lingua italiana per cittadini stranieri, nonché corsi di lingue comunitarie per cittadini italiani;
4. svolgere corsi di aggiornamento culturale, di formazione e riqualificazione professionale, di informatica, nonché quelli propedeutici alla navigazione in "Internet" ed all'utilizzo di tutte le nuove tecnologie sia telematiche che non;
5. organizzare gruppi di studio e di lavoro su problemi politici, economici, artistici, educativi, culturali e religiosi in genere;
6. svolgere attività di promozione della cultura e dell'arte attraverso l'organizzazione di mostre di pittura, scultura, fotografia, cinematografia amatoriale e di documentazione, sfilate di moda, festival di canto e musica ed in genere eventi nei quali aiutare l'emersione di nuovi talenti altrimenti svantaggiati;
7. istituire biblioteche pubbliche ed itineranti ed orientare gli Associati nel campo dell'editoria;
8. promuovere, organizzare e svolgere, direttamente o indirettamente, attività sportive e ludiche, partecipare a gare e manifestazioni, formare e organizzare squadre sportive dilettantistiche, formare "teams" ed "equipes" con finalità sportive;
9. costituire o partecipare a centri di

professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

3. [articolo 5, lettera e), Decreto Legislativo n. 117/2017] interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
4. [articolo 5, lettera i), Decreto Legislativo n. 117/2017] organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
5. [articolo 5, lettera k), Decreto Legislativo n. 117/2017] organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
6. [articolo 5, lettera m), Decreto Legislativo n. 117/2017] servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;
7. [articolo 5, lettera r), Decreto Legislativo n. 117/2017] accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
8. [articolo 5, lettera t), Decreto Legislativo n. 117/2017] organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
9. [articolo 5, lettera v), Decreto Legislativo n. 117/2017] promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
10. [articolo 5, lettera w), Decreto Legislativo n. 117/2017] promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
11. [articolo 5, lettera y), Decreto Legislativo n. 117/2017] protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

SUB "B"

(Obiettivi e "missione")

[1] L'Associazione "PLANET SOLIDARIETA'" promuove ed organizza iniziative che assicurano la crescita personale, familiare, socio-economica, civile e solidaristica degli Associati, rivendicando la presenza e la partecipazione in tutte quelle Istituzioni Rappresentative Europee, Nazionali, Regionali e Locali, nonché in tutte quelle Organizzazioni e Associazioni del Terzo Settore, che perseguono, in Italia e all'estero, finalità coincidenti,

documentazione e servizi di lettura pubblici o di visura multimediale, al servizio di tutti coloro che sia interessati ad attività di studio e di ricerca ;

10. promuovere l'assistenza alla creazione dell'imprenditoria nel comparto giovanile, in quello femminile, nei settori socio-economici particolari o verso categorie svantaggiate, quale contributo al superamento dei disagi e degli svantaggi della disoccupazione e dell'inoccupazione, ovvero motivo di elevazione sociale ed economica ;
11. promuovere le attività di istruzione, formazione, riqualificazione, riconversione, addestramento professionale, destinate :
 12. ai giovani in attesa di prima occupazione o disoccupati, alla forza lavoro a rischio di disoccupazione, ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, a quelli in cassa integrazione, a quelli provenienti dalle imprese in crisi o ricadenti nei territori e nei settori in ritardo di sviluppo e di aggiornamento, a quelli operanti nei distretti soggetti a declino industriale o nelle aree rurali;
 13. a favore delle categorie disagiate, svantaggiate o protette ed a favore dei portatori di disabilità (handicaps) ;
 14. alle risorse umane che mirano a conseguire un più elevato inquadramento lavorativo ;
 15. al personale volontario destinato a collaborare nei programmi di assistenza e cooperazione ai paesi in via di sviluppo ;
 16. ai formatori, ai docenti e al personale impiegato nelle attività formative comunitarie, nazionali, regionali e comunali ;
 17. promuovere l'affiancamento volontario all'attività della sanità pubblica, mediante eventi ed iniziative con l'obiettivo di fornire informazioni mediche di prevenzione alla collettività o per dotare di attrezzature le strutture, i presidi ed i centri di pronto intervento e soccorso sanitari ;
 18. fornire supporto ai centri di protezione civile nelle situazioni di emergenze civili e naturali ;
 19. promuovere incontri, anche di tipo conviviale, ed iniziative di turismo culturale e ricreativo tra gli Associati ;
 20. promuovere l'assistenza ai minori, agli anziani e verso le forme di disabilità contribuendo a costituire i presidi di accoglienza (asili, case di riposo e ricovero, centri per disabili), nonché facilitare forme di assistenza personale a chi versi in condizioni di disagio;
 21. promuovere la cultura dello sviluppo eco-bio-sostenibile mediante la sensibilizzazione delle responsabilità individuali e collettive verso gli eco-sistemi e gli universi biologici, con progetti ed attività di tutela dell'ambiente e della natura, da attuarsi a titolo esemplificativo, ma non anche esaustivo, con le seguenti attività :
 - a) di promozione e divulgazione di comportamenti virtuosi per una corretta valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali e per un consumo razionale e consapevole delle stesse, anche attraverso

affini o sinergiche.

[2] L'Associazione si propone, quindi, quale sua esclusiva finalità, di tutelare le ragioni, i diritti, gli interessi e le aspettative di quanti si trovino in condizioni generali ed oggettive di svantaggio, inteso quale minore capacità individuale o collettiva rispetto alla media delle condizioni della restante popolazione.

[3] L'Associazione potrà anche tutelare, con ogni mezzo legittimo e nelle sedi competenti, i diritti e gli interessi degli immigrati e dei rifugiati, contribuendo al loro inserimento nel contesto sociale, economico, culturale e morale dell'Italia, quale Nazione ospitante, sino alla completa integrazione ed al conseguimento della cittadinanza italiana.

[4] L'Associazione potrà promuovere, pertanto, tutte quelle attività sociali, culturali, di istruzione e formazione, di espressione delle arti, nonché sportive dilettantistiche e ludiche, che siano ritenute idonee al conseguimento delle finalità istituzionali.

[5] Le suddette finalità sono perseguite anche mediante la collaborazione o l'adesione a qualsiasi Organizzazione, Ente Pubblico o privato, internazionale, nazionale o locale, nonché con la collaborazione con organismi, movimenti o associazioni con i quali l'Associazione ritenga utile avere dei collegamenti.

[6] Tali attività potranno essere svolte e perseguite, sia attraverso proposte ed iniziative da avanzare agli Enti ed Istituzioni competenti, sia partecipando attivamente a forme decentrate di gestione democratica del potere locale (Comitati di quartiere, di circoscrizione e simili).

[7] L'Associazione "PLANET SOLIDARIETA'" potrà:

1. perseguire la promozione umana, culturale, professionale e sociale dei cittadini italiani, europei ed extracomunitari, soprattutto quelli in condizioni di disagio o svantaggio, attraverso la ideazione, la promozione, la diffusione, l'organizzazione e la realizzazione, ovvero la gestione di servizi formativi, culturali e sportivi, anche con finanziamento dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, nonché di persone giuridiche pubbliche o private, ed in particolare:
 - a) istituire e gestire corsi di studio a tutti i livelli scolastici organizzando servizi integrativi e complementari per Università e scuole di ogni ordine e grado, nonché corsi scolastici e prescolastici, seminari per docenti, studenti, lavoratori e pensionati;
 - b) istituire e gestire corsi di studio a tutti i livelli scolastici organizzando servizi integrativi e complementari per Università e scuole di ogni ordine e grado, nonché corsi scolastici e prescolastici, seminari per docenti, studenti, lavoratori e pensionati;
 - c) istituire e gestire corsi di studio a tutti i livelli scolastici organizzando servizi integrativi e complementari per Università e scuole di ogni ordine e grado, nonché corsi scolastici e prescolastici, seminari per docenti, studenti, lavoratori e pensionati;
 - d) istituire e gestire corsi di lingua italiana per cittadini stranieri, nonché corsi di lingue

- pubblicazioni editoriali e redazionali ;
- b) di promozione dei progetti di eco-sostenibilità destinati alla collettività, anche con l'intervento dei privati e con il coinvolgimento delle Istituzioni pubbliche e delle Organizzazioni specializzate, per l'attuazione di campagne informative nei settori dell'inquinamento ambientale da rifiuti domestici e industriali, di raccolta selettiva e differenziata per la trasformazione ed il riutilizzo degli stessi, di risparmio energetico in generale, di introduzione di tecnologie energetiche alternative e sostitutive, di uso razionale dei medicinali e del loro smaltimento protetto, di uso di prodotti non inquinanti nell'agricoltura e nell'industria, di superamento consapevole dei danni prodotti a causa dei comportamenti disinvolti e disattenti dell'uomo verso l'ambiente circostante ;
- c) di promozione dei progetti di sensibilizzazione della responsabilità sociale collettiva in materia di protezione e salvaguardia dell'ambiente in generale, da attuarsi con iniziative e proposte per le sistemazioni idro-geologiche del territorio, di forestazione delle aree urbane e dei parchi cittadini, nonché delle foreste di collina e di montagna e dei grandi parchi ambientali, finalizzate in particolare alla riduzione e alla compensazione delle immissioni nocive nella biosfera ed alla fruibilità ed al godimento del verde attrezzato e del verde con essenze a sviluppo naturale e vocazione autoctona ;
- d) di promozione o incentivazione della ricerca scientifica sulle tematiche ambientali e del risparmio energetico, favorendo l'interscambio culturale, organizzando e partecipando a congressi e convegni, a progetti di formazione e informazione e ad ogni altra iniziativa di studio e divulgazione ;
- e) promuovere la cultura verso il mondo degli animali in genere e di quelli domestici, in particolare, quali componenti essenziali di un sistema armonico di diversità delle specie viventi.
- f) assicurare un costante flusso di informazioni tra le Associazioni affiliate, gli Associati ed il mondo circostante, da attuarsi mediante la redazione e pubblicazione di giornali periodici a distribuzione prevalentemente gratuita, nonché di pubblicazioni di tipo scientifico e culturale.
- (7) L'Associazione "PLANET ONLUS" non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
- (8) L'Associazione "PLANET ONLUS", inoltre :
 favorisce e promuove occasioni di incontro per lo scambio di opinioni e di esperienze e per l'approfondimento e la discussione dei temi di interesse associativo ;
 diffonde ogni opportuna notizia in ordine alle proprie attività ed a quelle delle Associazioni collegate ;
 raccoglie, ordina ed elabora dati, documenti o valutazioni riguardo alle iniziative istituzionali ;
- comunitarie per cittadini italiani ;
- e) svolgere corsi di aggiornamento culturale, di formazione e riqualificazione professionale, di informatica, nonché quelli propedeutici alla navigazione in "internet" ed all'utilizzo di tutte le nuove tecnologie ;
2. promuovere e organizzare gruppi di studio e di lavoro su problemi solidaristici, economici, artistici, educativi, culturali, sportivi e lo studio e la conoscenza comparativa delle religioni e, in particolare:
- a) svolgere attività di promozione della cultura, dell'arte e dell'artigianato manuale e inventivo, attraverso l'organizzazione di manifestazioni, mostre di pittura, scultura, fotografia, esperimenti di televisione e arti visive, produzioni cinematografiche amatoriali e documentaristiche, creazioni di moda di aspiranti stilisti, festival di canto e musica ed in genere eventi nei quali sollecitare l'emersione di nuovi talenti che altrimenti rimarrebbero sconosciuti e svantaggiati ;
- b) istituire biblioteche anche itineranti e costituire o partecipare a centri di documentazione anche multimediale al servizio di tutti coloro che siano interessati ad attività di studio e di ricerca ;
- c) promuovere l'interesse per il giornalismo dilettantistico, scolastico, giovanile e delle realtà territoriali minori, nonché orientare gli Associati alla lettura e all'interesse per l'editoria in genere ;
- d) promuovere, organizzare e partecipare, direttamente o indirettamente, a gare e manifestazioni sportive delle più disparate discipline, soprattutto finalizzate all'impiego del tempo libero dei giovani, anche attraverso squadre sportive dilettantistiche ;
3. promuovere l'assistenza alla creazione e formazione dell'imprenditoria nel comparto giovanile, in quello femminile, nei settori socio-economici particolari o verso categorie svantaggiate, quale contributo al superamento dei disagi della disoccupazione, del precariato e dell'inoccupazione e, in particolare:
- a) promuovere le attività di istruzione, formazione, riqualificazione, riconversione, addestramento professionale, destinate ai giovani in attesa di prima occupazione o disoccupati, alla forza lavoro a rischio di disoccupazione, ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, a quelli in cassa integrazione, a quelli provenienti dalle imprese in crisi o ricadenti nei territori e nei settori in ritardo di sviluppo e di aggiornamento, a quelli operanti nei distretti soggetti a declino industriale o nelle aree rurali ;
- b) intervenire a favore delle categorie disagiate, svantaggiate o protette ed a favore dei portatori di disabilità e invalidità ;
- c) promuovere la formazione dei volontari destinati a collaborare nei programmi di assistenza e cooperazione ai paesi in via di sviluppo, nonché dei formatori, dei docenti

promuove ed effettua studi e ricerche sui temi che interessano le finalità proprie e di quelle delle Associazioni aderenti ;
collabora con enti pubblici e privati, anche a livello internazionale, sul piano della documentazione, della ricerca, della promozione e della programmazione di attività inerenti alle finalità statutarie ;
promuove l'indizione di referendum abrogativi o consultivi, su base nazionale o locale, aventi ad oggetto l'attuazione delle finalità statutarie e coopera con altre associazioni e soggetti a promuovere i suddetti referendum.

(9) Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, l'Associazione "PLANET ONLUS" potrà:

- acquistare in proprietà o in diritto di superficie, acquisire in comodato o in concessione, in locazione, in uso o ad altro titolo, le aree destinate alla localizzazione delle strutture destinate allo svolgimento delle attività in genere ;
- provvedere all'allestimento delle aree stesse, realizzando a tal fine tutte le opere civili occorrenti, gli impianti e le infrastrutture ritenute necessarie o utili ;
- acquistare, locare e gestire fabbricati, uffici, impianti e laboratori ;
- reperire mezzi finanziari, anche attraverso richiesta ed utilizzo di finanziamenti, mutui e provvidenze, alla Unione Europea, allo Stato Italiano, alle Regioni, alle Province, ai Comuni, nonché ad altri Enti pubblici e privati ;
- cedere o locare le aree e le relative strutture ad Enti pubblici aventi finalità coincidenti con gli scopi sociali come sopra definiti ;
- promuovere o effettuare, direttamente o attraverso Enti allo scopo costituiti, studi e ricerche diretti a realizzare gli scopi istituzionali ;
- partecipare ad altre associazioni costituite o costituenti ed i cui scopi siano analoghi, affini, integrativi o complementari ai propri ;
- assumere e svolgere, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, tutte le iniziative e le attività utili, necessarie, funzionali, complementari o sussidiarie, comprese quelle considerate marginali dalla legislazione vigente ;
- compiere, infine, ogni tipo di attività, ivi compresa la stipula di accordi di collaborazione e di convenzione con organizzazioni italiane ed estere, con altre Fondazioni, Associazioni o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri, che siano giudicate utili per il conseguimento delle proprie finalità, nonché compiere ogni tipo di operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e creditizia compatibili con le proprie finalità istituzionali.

(10) L'Associazione "PLANET ONLUS" potrà, in via eccezionale, qualora autonomamente non abbia la struttura idonea o non possa attendervi direttamente o non sia in grado di gestire il progetto per le dimensioni dello stesso, delegare ad altra Associazione ONLUS la realizzazione di progetti condivisi, destinando propri fondi a tale scopo e con obbligo di rendicontazione da parte dell'Associazione delegata.

(11) L'Associazione "PLANET ONLUS" potrà, per scopi umanitari e di solidarietà generale, estendere

e dei collaboratori impiegati nelle attività formative comunitarie, nazionali, regionali e comunali;

4. promuovere l'affiancamento del volontariato alle attività della sanità pubblica, mediante eventi ed iniziative aventi l'obiettivo di fornire informazioni di prevenzione e di medicina generale e specialistica, agli Associati e alla collettività, ovvero per dotare di attrezzature le strutture sanitarie, i presidi ed i centri di pronto intervento e soccorso;
5. fornire supporto ai centri di protezione civile nelle situazioni di emergenze civili e naturali;
6. promuovere incontri, anche di tipo conviviale, ed iniziative di turismo culturale e ricreativo tra gli Associati;
7. promuovere l'assistenza ai minori, agli anziani e verso le forme di disabilità contribuendo a costituire i presidi di accoglienza, nonché facilitare forme di volontariato per l'assistenza personale a chi versi in condizioni di disagio;
8. promuovere tra gli Associati la cultura dello sviluppo eco-bio-sostenibile armonico attraverso la sensibilizzazione delle responsabilità individuali, con progetti ed attività di tutela dell'ambiente e della natura, da attuarsi a titolo esemplificativo, ma non anche esaustivo, con le seguenti attività:

- a) di promozione e divulgazione di comportamenti virtuosi per una corretta valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali e per un consumo razionale e consapevole delle stesse, anche attraverso pubblicazioni editoriali e redazionali;
- b) di promozione dei progetti di eco-sostenibilità destinati alla collettività, anche con l'intervento dei privati e con il coinvolgimento delle Istituzioni pubbliche e delle Organizzazioni specializzate, per l'attuazione di campagne informative nei settori dell'inquinamento ambientale da rifiuti domestici e industriali, di raccolta selettiva e differenziata per la trasformazione ed il riutilizzo degli stessi, di risparmio energetico in generale, di introduzione di tecnologie energetiche alternative e sostitutive, di uso razionale dei medicinali e dei loro smaltimento protetto, di uso di prodotti non inquinanti nell'agricoltura e nell'industria, di superamento consapevole dei danni prodotti a causa dei comportamenti disinvolti e disattenti dell'uomo verso l'ambiente circostante;
- c) di promozione dei progetti di sensibilizzazione della responsabilità sociale collettiva in materia di protezione e salvaguardia dell'ambiente in generale, da attuarsi con iniziative e proposte per le sistemazioni idro-geologiche del territorio, di forestazione delle aree urbane e dei parchi cittadini, nonché delle foreste di collina e di montagna e dei grandi parchi ambientali, finalizzate in particolare alla riduzione e alla compensazione delle emissioni nocive nella biosfera ed alla fruibilità ed al godimento del verde




la propria attività nei confronti di nazioni svantaggiate e del cosiddetto "terzo mondo", promuovendo o partecipando ad iniziative e progetti che rientrano nelle proprie finalità statutarie, anche in concorso con altre Organizzazioni non lucrative.

- d) di promozione o incentivazione della ricerca scientifica sulle tematiche ambientali e del risparmio energetico, favorendo l'interscambio culturale, organizzando e partecipando a congressi e convegni, a progetti di formazione e informazione e ad ogni altra iniziativa di studio e divulgazione;
- e) di promozione della cultura verso il mondo degli animali in genere e di quelli domestici, in particolare, quali componenti essenziali di un sistema armonico di diversità delle specie viventi.

9. assicurare un costante flusso di informazioni tra le Associazioni affiliate, gli Associati ed il mondo circostante, da attuarsi mediante la redazione e pubblicazione di giornali periodici a distribuzione prevalentemente gratuita, nonché di pubblicazioni di tipo scientifico e culturale.

[8] L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

[9] L'Associazione, inoltre:

1. favorisce e promuove occasioni di incontro per lo scambio di opinioni e di esperienze e per l'approfondimento e la discussione dei temi di interesse associativo;
2. diffonde ogni opportuna notizia in ordine alle proprie attività ed a quelle delle Associazioni collegate e degli Enti del Terzo Settore (ETS);
3. raccoglie, ordina ed elabora dati, documenti o valutazioni riguardo alle iniziative istituzionali;
4. promuove ed effettua studi e ricerche sui temi che interessano le finalità proprie e di quelle delle Associazioni aderenti;
5. collabora con enti pubblici e privati, anche a livello internazionale, sul piano della documentazione, della ricerca, della promozione e della programmazione di attività inerenti alle finalità statutarie.

[10] Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, l'Associazione potrà:

1. acquistare in proprietà o in diritto di superficie, acquisire in comodato o in concessione, in locazione, in uso o ad altro titolo, le aree destinate alla localizzazione delle strutture destinate allo svolgimento delle attività in genere;
2. provvedere all'allestimento delle aree stesse, realizzando a tal fine tutte le opere civili occorrenti, gli impianti e le infrastrutture ritenute necessarie o utili;
3. acquistare, locare e gestire fabbricati, uffici, impianti e laboratori;
4. reperire mezzi finanziari, anche attraverso richiesta ed utilizzo di finanziamenti, mutui e provvidenze, alla Unione Europea, allo Stato Italiano, alle Regioni, alle Province, ai Comuni, nonché ad altri Enti pubblici e privati;
5. cedere o locare le aree e le relative strutture ad

- Enti pubblici aventi finalità coincidenti con gli scopi sociali come sopra definiti;
6. promuovere o effettuare, direttamente o attraverso Enti allo scopo costituiti, studi e ricerche diretti a realizzare gli scopi istituzionali;
 7. partecipare ad altre associazioni costituite o costituende ed i cui scopi siano analoghi, affini, integrativi o complementari ai propri;
 8. assumere e svolgere, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, tutte le iniziative e le attività utili, necessarie, funzionali, complementari o sussidiarie, comprese quelle considerate marginali dalla legislazione vigente;
 9. compiere, infine, ogni tipo di attività, ivi compresa la stipula di accordi di collaborazione e di convenzione con organizzazioni italiane ed estere, con altre Fondazioni, Associazioni o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri, che siano giudicate utili per il conseguimento delle proprie finalità, nonché compiere ogni tipo di operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e creditizia compatibili con le proprie finalità istituzionali.

[11] L'Associazione potrà, in via eccezionale, qualora autonomamente non abbia la struttura idonea o non possa attendervi direttamente o non sia in grado di gestire il progetto per le dimensioni dello stesso, delegare ad altra Associazione "APS" o ad altro Ente del Terzo Settore (ETS), la realizzazione di progetti condivisi, destinando propri fondi a tale scopo con obbligo di rendicontazione da parte dell'Associazione o Ente delegato.

[12] L'Associazione potrà, per scopi umanitari e di solidarietà generale, estendere la propria attività nei confronti di nazioni svantaggiate e del cosiddetto "terzo mondo", promuovendo o partecipando ad iniziative e progetti che rientrano nelle proprie finalità statutarie, anche in concorso con altri Enti del Terzo Settore (ETS).

TITOLO IV
ASSOCIATI - DIRITTI E IMPEGNI

ARTICOLO 8
(Associati)

(1) Possono aderire all'Associazione "PLANET ONLUS" e farne parte in numero illimitato in qualità di Associati ordinari, le persone fisiche di cittadinanza italiana e gli stranieri residenti in Italia, di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

(2) Possono chiedere di essere ammessi come Associati ordinari anche le persone giuridiche, le Associazioni e gli Enti Pubblici e Privati con ordinamenti non in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

(3) Gli Associati, possono essere :

⇒ **Associati onorari**: ovvero coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione, che

TITOLO IV
ASSOCIATI - DIRITTI E DOVERI

ARTICOLO 8
(Associati)

A. Associati persone fisiche

[1] Possono aderire all'Associazione "PLANET SOLIDARIETA'", in qualità di Associati ordinari, per lo svolgimento di una o più attività di cui all'articolo 7, sub "A" e sub "B", del presente statuto, un numero non inferiore a 7 (sette) persone fisiche di cittadinanza italiana e gli stranieri residenti in Italia, di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di nazionalità, sesso, razza, idee politiche e religione.

[2] Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, il numero degli Associati dovesse risultare inferiore a quello stabilito nel comma precedente, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione viene cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), a meno che non formuli richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo Registro.

hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo e coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze. Sono nominati in via permanente dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Presidente e delibera del Consiglio Direttivo.

⇒ **Associati benemeriti** : ovvero coloro che, con la propria fattiva collaborazione, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Sono nominati dall'Assemblea degli Associati con validità annuale rinnovabile, su proposta del Presidente e delibera del Consiglio Direttivo.

⇒ **Associati ordinari** : ovvero coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea degli Associati, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo, ovvero che partecipano direttamente alle erogazioni liberali a favore dell'Associazione.

(4) La suddivisione degli Associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

(5) Gli Associati onorari, benemeriti e ordinari, hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione esercitando il diritto di voto nell'Assemblea.

(6) L'elenco degli Associati è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte degli Associati stessi.

[3] Gli Associati, possono essere:

a) **Associati ordinari**: ovvero coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea degli Associati, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo, ovvero che partecipano direttamente alle erogazioni liberali a favore dell'Associazione.

b) **Associati onorari**: ovvero coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione, che hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo e coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze. Sono nominati in via permanente dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Presidente e conforme delibera del Consiglio Direttivo.

c) **Associati benemeriti**: ovvero coloro che, con la propria fattiva collaborazione, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Sono nominati dall'Assemblea degli Associati con validità annuale rinnovabile, su proposta del Presidente e conforme delibera del Consiglio Direttivo.

[4] La suddivisione degli Associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

[5] Gli Associati onorari, benemeriti e ordinari, hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione esercitando il diritto di voto nell'Assemblea degli Associati.

B. Associati persone giuridiche ed Enti

[6] Possono chiedere di essere ammesse, in qualità di Associati ordinari:

- 1) un numero non inferiore a 3 (tre) Associazioni di Promozione Sociale (APS);
- 2) ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le Associazioni e gli altri Enti del Terzo settore (ETS), con o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) aderenti, di cui al punto precedente;
- 3) gli Enti Pubblici e le persone giuridiche private con ordinamenti e finalità non in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

[7] Gli Associati persone giuridiche ed Enti, all'atto dell'adesione, devono dichiarare che intendono collaborare per il raggiungimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 7, sub "A" e sub "B", del presente statuto.

C. Impegni comuni degli Associati persone giuridiche

[8] Per lo svolgimento in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di cui all'articolo 7, sub "A" e sub "B", del presente statuto, gli Associati persone giuridiche dovranno avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati.

ARTICOLO 8-BIS**VOLONTARI - SOSTENITORI - LAVORATORI****1. Volontari**

[1] I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività per il tramite di essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

[2] L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

[3] Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

[4] Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

[5] Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di Euro 10,00 (dieci) giornalieri ed Euro 150,00 (centocinquanta) mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

[6] La qualità di volontario è incompatibile, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

[7] Non si considera volontario l'Associato che occasionalmente coadiuvi gli Organi sociali dell'Associazione nello svolgimento delle loro funzioni.

[8] Gli Associati che prestano attività di volontariato nell'Associazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

[9] L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro tenuto in conformità delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. Sostenitori

[1] Possono essere riconosciuti quali Sostenitori dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli ideali, diano un loro contributo economico libero e volontario.

[2] I Sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione e possono partecipare alle manifestazioni promosse dalla stessa.

3. Lavoratori

[1] L'Associazione, ai sensi dell'articolo 36, del

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale ed al perseguimento delle attività di cui all'art. 7 del presente Statuto.

[2] In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli Associati.

ARTICOLO 9

(Diritti ed impegni degli Associati ordinari)

(1) I soggetti che intendono associarsi in qualità di Associati ordinari, devono inoltrare apposita domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione "PLANET ONLUS" contenente l'impegno di osservare lo Statuto ed i Regolamenti interni.

(2) Il Consiglio Direttivo può delegare ad un proprio Componente la istruttoria per l'ammissione di nuovi Associati, con obbligo di riferirne al Consiglio stesso.

(3) La delibera di ammissione, la iscrizione nel Libro degli Associati e l'emissione delle tessere associative, sono competenze esclusive del Consiglio Direttivo.

(4) L'ammissione all'Associazione decorre dalla fine del terzo mese dalla data di delibera del Comitato Direttivo è a tempo indeterminato, si rinnova di anno in anno previa versamento del contributo annuale, restando fermo, in ogni caso, il diritto di recesso.

(5) Il primo anno di adesione decorre dalla data di accoglimento della domanda, fino alla conclusione dell'anno solare stesso.

(6) L'Associato che intende recedere dall'Associazione, deve darne comunicazione a mezzo raccomandata al Consiglio Direttivo, almeno tre mesi prima della scadenza annuale.

(7) Il Consiglio Direttivo delibera sulla esclusione dell'Associato:

- per l'inosservanza dello Statuto, del Regolamento interno e per il mancato adempimento degli obblighi assunti verso l'Associazione "PLANET ONLUS";
- per la perdita dei requisiti per l'ammissione, per la esistenza di incompatibilità o per l'assunzione di incarichi in Associazioni concorrenti;
- per il mancato pagamento delle quote associative entro il 30 aprile di ogni anno successivo al primo.

(8) Tutti gli Associati hanno il diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, di tutela e di servizio erogate dall'Associazione.

(9) Gli Associati hanno il diritto di esercitare la più ampia e costruttiva dialettica in seno all'Assemblea e partecipano, con piena uguaglianza, alla formazione delle relative deliberazioni.

ARTICOLO 9

(Diritti, doveri ed impegni degli Associati)

A. Ammissione degli Associati

[1] Ai fini dell'ammissione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse, deve inoltrare apposita domanda al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere, contenente:

- a) se persona fisica: Cognome, nome, luogo e data di nascita, numero di codice fiscale, indirizzo postale, recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica;
- b) se persona giuridica o Ente del Terzo Settore: denominazione sociale, numero di codice fiscale, sede legale e indirizzo postale, recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica, numero di iscrizione in Registri pubblici.

[2] Nella domanda il richiedente deve precisare:

- a) che si impegna ad accettare ed osservare le norme dello Statuto sociale e dei Regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dall'Assemblea degli Associati e dal Consiglio Direttivo, a partecipare alla vita associativa;
- b) l'impegno a versare il contributo annuale.

B. Procedura di ammissione degli Associati

[3] Il Consiglio Direttivo può delegare ad un proprio Componente la istruttoria per l'ammissione di nuovi Associati, con obbligo di riferirne al Consiglio stesso.

[4] Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione o sul rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda, rispettando criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite dall'Associazione e con le attività di interesse generale svolte.

[5] L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo Associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel Libro degli associati.

[6] L'ammissione all'Associazione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, è a tempo indeterminato e si rinnova di anno in anno previa versamento del contributo annuale, restando fermo, in ogni caso, il diritto di recesso.

[7] Il primo anno di adesione decorre dalla data di accoglimento della domanda, fino alla conclusione dell'anno solare stesso.

[8] L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e contro di esso può essere proposto appello all'Assemblea degli Associati entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

dall'esercente la patria potestà ed il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenni.

[9] L'Assemblea degli Associati prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione successiva e all'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.

[10] Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate

C. Diritti e doveri degli Associati

[11] Gli Associati hanno il diritto:

- a) di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di ricevere le prestazioni di rappresentanza, di tutela e di servizio erogate dall'Associazione stessa;
- b) di esercitare la più ampia e costruttiva dialettica in seno all'Assemblea degli Associati e partecipare, con diritto di voto e con piena uguaglianza, alla formazione delle relative deliberazioni;
- c) di partecipare alla costituzione degli Organi statutari e di essere eletti alle cariche sociali;
- d) di esaminare i libri sociali, previa richiesta da formularsi al Presidente dell'Associazione.
- e) dell'Associazione.

[12] I diritti di partecipazione dell'Associato non sono trasferibili, come non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile, neppure in via ereditaria, la quota associativa ed ogni altra somma versata dall'Associato.

[13] Gli Associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

[14] Gli Associati, in corso di attività o che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

D. Perdita della qualità di Associato

[15] La qualità di Associato si perde:

- 1) per morte dell'Associato persona fisica
- 2) per estinzione dell'Associato persona giuridica;
- 3) per recesso;
- 4) per esclusione.

D.1 Morte dell'Associato persona fisica

[16] Nel caso di morte dell'Associato persona fisica, può succedergli con i medesimi diritti del de-cuius non più di uno degli aventi titolo all'eredità, indicato da tutti i partecipanti all'asse ereditario.

D.2 Estinzione dell'Associato persona giuridica

[17] Nel caso di estinzione dell'Associato persona giuridica per le cause previste dal Codice civile o dalle modalità proprie previste per il singolo ente, il rapporto associativo si conclude senza oneri per l'Associazione.

D.3. Recesso dell'Associato

[18] L'Associato che intende recedere dall'Associazione, deve darne comunicazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o via posta elettronica certificata, al Consiglio Direttivo.

[19] Il recesso dell'Associato avrà decorrenza immediata, restando fermo l'obbligo di pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

D.4. Esclusione dell'Associato

[20] Il Consiglio Direttivo delibera sulla esclusione dell'Associato, con provvedimento motivato, da comunicarsi all'interessato entro 30 giorni:

1. per l'inosservanza dello Statuto, del Regolamento interno e per il mancato adempimento degli obblighi assunti verso l'Associazione;
2. per la perdita dei requisiti per l'ammissione, per la esistenza di incompatibilità o per l'assunzione di incarichi in Associazioni concorrenti;
3. per il mancato pagamento delle quote associative entro il 30 aprile di ogni anno successivo al primo.

[21] Contro il provvedimento di esclusione, l'interessato ha facoltà di ricorrere all'Assemblea degli Associati entro 30 giorni e quest'ultima dovrà deliberare entro e non oltre 30 giorni dal ricorso medesimo.

TITOLO V**ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE****ARTICOLO 10****(Cariche statutarie)**

(1) Tutte le cariche previste dal presente Statuto per la formazione degli Organi dell'Associazione "PLANET ONLUS", sono elettive e gratuite.

(2) Sono eleggibili e hanno diritto di voto tutti gli Associati.

(3) Limitatamente agli Associati ordinari, è condizione essenziale che siano in regola con i pagamenti dei contributi associativi.

(4) Gli Associati hanno il diritto di esercitare la più ampia e costruttiva dialettica in seno agli Organi nei quali sono eletti e partecipano, con piena uguaglianza, alla formazione delle relative deliberazioni.

TITOLO V**ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE****ARTICOLO 10****(Cariche statutarie)**

[1] Le cariche previste dal presente Statuto per la formazione degli Organi dell'Associazione, di cui al successivo articolo 11, punto A), elette tra gli Associati, sono gratuite.

[2] Sono eleggibili e hanno diritto di voto tutti gli Associati e i rappresentanti designati dalle persone giuridiche ed Enti associati.

[3] Limitatamente agli Associati ordinari, è condizione essenziale per l'elezione e per la permanenza nella carica, che siano in regola con i pagamenti dei contributi associativi annuali.

[4] Gli Associati hanno il diritto di esercitare la più ampia e costruttiva dialettica in seno agli Organi nei quali sono stati eletti e partecipano, con piena uguaglianza, alla formazione delle relative deliberazioni.

[5] Le cariche previste dal presente Statuto, di cui al successivo articolo 11, punto B), qualora elette tra persone esterne all'Associazione, relativamente ai soggetti iscritti in Albi e in Ruoli Pubblici, possono essere retribuite secondo quanto eventualmente previsto dai rispettivi ordinamenti professionali e dalle Autorità di vigilanza.

	[6] A tutte le cariche statutarie è dovuto il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato secondo quanto sarà previsto nell'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea degli Associati.
ARTICOLO 11 (Organi dell'Associazione) (1) Sono Organi dell'Associazione "PLANET ONLUS": ➤ L'Assemblea degli Associati; ➤ il Consiglio Direttivo; ➤ il Presidente; ➤ il Vice Presidente; ➤ il Segretario; ➤ i Revisori Legali dei Conti; ➤ i Probiviri.	ARTICOLO 11 (Organi dell'Associazione) [1] Sono Organi dell'Associazione "PLANET SOLIDARIETA": A. Eletti tra gli Associati: ➤ L'Assemblea degli Associati; ➤ il Consiglio Direttivo; ➤ il Presidente; ➤ il Vice Presidente; ➤ il Segretario-Tesoriere; B. Eletti anche tra esterni all'Associazione: ➤ gli Organi di controllo e legittimità e, in particolare: Sub "A" - l'Organo di controllo, anche monocratico, qualora ne ricorra l'obbligo; Sub "B" - l'Organo di revisione legale dei conti, anche monocratico, qualora ne ricorra l'obbligo; ➤ i Probiviri, qualora eletti anche con votazione separata.
ARTICOLO 12 (L'Assemblea degli Associati) (1) L'Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberante della Associazione "PLANET ONLUS", ne determina gli orientamenti di politica generale e valuta l'azione svolta dagli Organi dell'Associazione. (2) Sono compiti dell'Assemblea degli Associati: in sede ordinaria: ➤ definire gli orientamenti fondamentali, impostare le iniziative di portata generale, verificare il complesso delle attività associative; ➤ discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del Consiglio Direttivo; ➤ eleggere il Comitato Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, i Revisori Legali dei Conti ed i Probiviri; ➤ fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi annuali; ➤ approvare il Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo; ➤ discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno; ➤ provvedere alla propria convocazione straordinaria. in sede straordinaria: ➤ deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;	ARTICOLO 12 (L'Assemblea degli Associati) [1] L'Assemblea degli Associati è il massimo organo sovrano e deliberante dell'Associazione "PLANET SOLIDARIETA", nel quale ciascun Associato ha diritto a un voto se iscritto nel Libro degli Associati da almeno tre mesi. [2] L'Assemblea degli Associati determina gli orientamenti di politica generale, disciplina l'azione svolta dagli Organi dell'Associazione e ne valuta le conseguenze ai fini di un corretto svolgimento delle attività istituzionali. [3] Sono compiti dell'Assemblea degli Associati: A) in riunione ordinaria: 1. determinare il numero dei componenti, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e, tra di essi, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere; 2. determinare il numero dei componenti, eleggere e revocare i membri dell'organo di controllo, anche monocratico, qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore"); 3. determinare il numero dei componenti, eleggere e revocare i membri dell'organo di revisione legale dei conti, anche monocratico, qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore"); 4. eleggere i Probiviri; 5. definire gli orientamenti fondamentali, impostare le iniziative di portata generale, verificare il complesso delle attività associative;

➤ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

(3) Viene convocata, di norma :

- in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il terzo mese dalla chiusura dell'esercizio sociale, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo;
- in via straordinaria, a seguito di richiesta di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di 2/5 degli Associati.

(4) La convocazione degli Associati per le Assemblee ordinarie e straordinarie è fatta con lettera semplice, nonché per affissione nella Sede Sociale o per posta elettronica o con pubblicazione nel sito web.

(5) L'avviso di convocazione deve essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e deve specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

(6) Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni dalla richiesta degli Associati, la convocazione dell'Assemblea ordinaria o di quella straordinaria, sarà effettuata dal Collegio dei Revisori Legali dei Conti o dal Revisore Legale dei conti Unico.

(7) In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori Legali dei conti o dal Revisore Legale dei conti Unico.

(8) Sono elettori di diritto tutti gli Associati onorari, benemeriti e quelli ordinari in regola con il versamento delle quote associative correnti.

(9) Di essa fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

(10) L'Assemblea degli Associati emana apposito Regolamento per il proprio funzionamento.

(11) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita : in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati ; in seconda convocazione, qualunque sia la presenza degli Associati.

(12) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati.

(13) È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Associato che non può avere più di 2 (due) deleghe.

(14) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questo, da un Associato designato dall'Assemblea stessa.

(15) Le votazioni dell'Assemblea avvengono, su decisione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

(16) L'elezione degli Organi sociali è disciplinata da apposito Regolamento proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

(17) In caso di votazione a scrutinio segreto, il

6. discutere e deliberare sui programmi annuali e pluriennali di attività, sui bilanci di previsione annuali e sulle relazioni di indirizzo predisposte dal Consiglio Direttivo;

7. approvare i Rendiconti e i bilanci di esercizio, predisposti dal Consiglio Direttivo e composti dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto di gestione e dalla Relazione di missione;

8. approvare il Regolamento attuativo dello Statuto, il Regolamento interno e gli altri Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

9. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

10. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore"), nonché deliberare sull'azione di responsabilità nei loro confronti;

11. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo, dagli Organi di controllo e di Revisione legale dei conti o dai Provvisori.

12. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi annuali;

13. provvedere alla propria convocazione in riunione straordinaria.

B) in riunione straordinaria:

1. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, sulla trasformazione, fusione, incorporazione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione;

2. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

[4] L'Assemblea degli Associati viene convocata, di norma:

➤ **in via ordinaria:** almeno una volta all'anno, entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di 2/5 degli Associati;

➤ **in via straordinaria:** a seguito deliberazione del Consiglio Direttivo ovvero su richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo, o su richiesta di 2/5 degli Associati.

[5] L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

[6] L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura

Presidente nomina fra i presenti una Commissione elettorale composta da tre scrutatori.

(18) Qualora si proceda al rinnovo degli Organi sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti i candidati alle elezioni.

(19) Ogni Associato ha diritto ad esprimere un solo voto, oltre a quelli degli Associati che rappresenta per delega.

(20) L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi dai presenti.

(21) In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

(22) L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

(23) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

(24) I verbali dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in caso di sua assenza, da persona proposta dal Presidente fra i presenti.

(25) I verbali delle riunioni che comportano la elezione degli Organi sono firmati, oltre che dal Presidente e dal Segretario, anche dai componenti della Commissione elettorale all'uopo costituita.

(26) I verbali delle Assemblee sono trascritti nell'apposito libro sociale ed un estratto degli stessi è affisso nei locali della sede sociale.

(27) Il Presidente ha la facoltà di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario.

(28) Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

e la sottoscrizione del relativo verbale.

[7] Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

[8] La convocazione degli Associati per le Assemblee ordinarie e straordinarie è fatta con avviso con ricevuta di consegna individuale e con affissione nella Sede Sociale, ovvero, per posta elettronica individuale e con pubblicazione nel sito web dell'Associazione.

[9] L'avviso di convocazione deve essere inviato, consegnato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e deve specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

[10] Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta degli Associati, la convocazione dell'Assemblea ordinaria o di quella straordinaria, dovrà essere effettuata dal Presidente dell'Organo di controllo o dal Sindaco monocratico.

[11] In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Presidente dell'Organo di controllo o dal Sindaco monocratico.

[12] Sono elettori di diritto tutti gli Associati ordinari in regola con il versamento delle quote associative annuali correnti, nonché quelli onorari e benemeriti.

[13] Dell'Assemblea fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere.

[14] L'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, emana apposito Regolamento per il proprio funzionamento.

[15] L'Assemblea degli Associati, in riunione ordinaria, è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati iscritti sull'apposito libro;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero di Associati presenti.

[16] L'Assemblea degli Associati, in riunione straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati.

[17] È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad un altro Associato, il quale non può avere più di 2 (due) deleghe.

[18] L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questo, da un Associato designato dall'Assemblea stessa.

[19] Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto

di voto.

[20] Le votazioni dell'Assemblea degli Associati avvengono, su decisione della stessa, per alzata di mano e controprova, per appello nominale o con voto segreto.

[21] L'elezione degli Organi sociali è disciplinata da apposito Regolamento proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea degli Associati.

[22] In caso di votazione a scrutinio segreto, su proposta del Presidente, l'Assemblea degli Associati nomina fra i presenti una Commissione elettorale composta da tre scrutatori.

[23] Qualora si proceda al rinnovo degli Organi sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti i candidati alle elezioni.

[24] Ogni Associato ha diritto di esprimere un solo voto, oltre a quelli degli Associati che rappresenta per delega.

[25] L'Assemblea degli Associati, in riunione ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi dai presenti.

[26] In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

[27] L'Assemblea degli Associati, in riunione straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

[28] Per deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aventi diritto al voto.

[29] I verbali dell'Assemblea degli Associati sono redatti dal Segretario-Tesoriere in carica o, in caso di sua assenza, da persona proposta dal Presidente fra i presenti.

[30] I verbali delle riunioni che comportano la elezione degli Organi sono firmati, oltre che dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere, anche dai componenti della Commissione elettorale all'uopo costituita.

[31] I verbali delle Assemblee sono trascritti nell'apposito libro sociale ed un estratto degli stessi è affisso nei locali della sede sociale dell'Associazione per 15 (quindici) giorni.

[32] Nel caso di modifiche statutarie, di scioglimento e di liquidazione dell'Associazione, o quando lo reputi necessario od anche opportuno, il Presidente chiamerà un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea degli Associati, fungendo questi da segretario.

[33] Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità allo statuto, obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ARTICOLO 13

(Il Consiglio Direttivo)

(1) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea degli Associati della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

1. convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;

ARTICOLO 13

(Il Consiglio Direttivo)

[1] Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea degli Associati della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

2. predisporre il programma e la relazione annuale di attività, con indicazione degli obiettivi raggiunti o da raggiungere, da sottoporre all'Assemblea; 3. predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea e dare esecuzione alle delibere assembleari; 4. ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; 5. deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso; 6. approvare i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea; 7. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione; 8. dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo; 1. procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi degli Associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione e, in caso contrario, prendere gli opportuni provvedimenti; 2. deliberare sulle domande di ammissione di nuovi Associati; 3. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra gli Associati; 4. redigere l'eventuale Regolamento interno ; 5. procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e di dipendenza; (2) Il Consiglio Direttivo è formato da 3 (tre) a 9 (nove) componenti, nominati dall'Assemblea ordinaria che ne determina il numero. 3) Tutto il Consiglio Direttivo, i cui componenti possono essere sempre rieletti, deve essere composto da soli Associati, dura in carica 3 (tre) anni ed elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. (4) In caso di dimissioni, decadenza, altro legittimo impedimento, ovvero di decesso, di un componente, subentra l'Associato con il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto e, a parità di voti, quello con maggiore anzianità, che resta in carica per il residuo periodo nel quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. (5) Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, nel periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo, il Consiglio dimissionario esercita il solo disbrigo degli affari correnti e di ordinaria amministrazione. (6) Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà dei Consiglieri.	1. convocare l'Assemblea degli Associati, sia ordinaria, che straordinaria, stabilendone l'ordine del giorno; 2. predisporre il programma e la relazione annuale di attività, con indicazione degli obiettivi raggiunti o da raggiungere, da sottoporre all'Assemblea degli Associati; 3. predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e dare esecuzione alle delibere assembleari; 4. ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; 5. deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea degli Associati, assumendo tutte le iniziative del caso; 6. approvare i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea degli Associati; 7. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione; 8. dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo; 9. procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi degli Associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione e, in caso contrario, prendere gli opportuni provvedimenti; 10. deliberare sulle domande di ammissione di nuovi Associati; 11. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra gli Associati; 12. redigere il Regolamento interno; 13. procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e di volontariato. [2] Il Consiglio Direttivo è formato da 3 (tre) a 9 (nove) componenti, nominati dall'Assemblea degli Associati ordinaria che ne determina il numero. [3] E' facoltà del Consiglio Direttivo, nella massima espressione numerica, di nominare un Comitato Esecutivo, determinandone competenze e poteri delegati. [4] Tutto il Consiglio Direttivo, i cui componenti possono essere sempre rieletti, deve essere composto da soli Associati, dura in carica 3 (tre) anni ed elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere. [5] In caso di dimissioni, decadenza, altro legittimo impedimento, ovvero di decesso, di un componente, subentra l'Associato con il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto e, a parità di voti, quello con maggiore anzianità, che resta in carica per il residuo periodo nel quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. [6] Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo,
---	--




(7) In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per i quali si ritiene necessaria la convocazione di una Assemblea ordinaria.

(8) Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive o, comunque, a sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

(9) I componenti del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre Associazioni, purché non concorrenti o in contrasto di interessi.

(10) Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano 2/3 (due terzi) dei componenti.

(11) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima.

(12) In caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante comunicazione telegrafica, via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradetto.

(13) In casi di necessità ed urgenza le consultazioni, per posta telematica ovvero via fax, possono assumere il valore di riunioni del Consiglio Direttivo, a condizione che vengano sentiti tutti i componenti del Consiglio stesso, vengano assunte decisioni a maggioranza e queste vengano sottoposte a ratifica nella prima riunione successiva.

(14) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

(15) Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

(16) In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

(17) Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

(18) I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

(19) Soltanto il Consiglio Direttivo ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

(20) Il Collegio dei Revisori Legali dei conti o il Revisore Legale dei conti Unico, partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

9.

nel periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo, il Consiglio dimissionario esercita il solo disbrigo degli affari correnti e di ordinaria amministrazione.

[7] Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà dei Consiglieri.

[8] In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, con la maggioranza della metà più uno dei suoi componenti in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per i quali si ritiene necessaria la convocazione di una Assemblea degli Associati ordinaria.

[9] Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive o, comunque, a sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

[10] I componenti del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre Associazioni, purché non concorrenti o in contrasto di interessi.

[11] Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta a bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano 1/3 (un terzo) dei componenti.

[12] Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea degli Associati.

[13] Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno, con preavviso di almeno cinque giorni.

[14] In caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante comunicazione telegrafica, o per posta telematica, senza il rispetto del termine sopradetto.

[15] Nei casi di particolare necessità ed urgenza, il Presidente ha facoltà di effettuare le consultazioni dei componenti del Consiglio Direttivo mediante formulazione di domande e quesiti per iscritto, da ricevere e trasmettere per posta telematica; esse assumono il valore di riunioni dello stesso Consiglio Direttivo, a condizione che vengano sentiti tutti i componenti del Consiglio stesso, vengano assunte decisioni a maggioranza e queste vengano poi sottoposte a ratifica nella prima riunione successiva.

[16] Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'età.

[17] Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

[18] In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

[19] Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere.

[20] I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

[21] Soltanto il Consiglio Direttivo ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

[22] Sia i componenti dell'Organo di controllo, sia i Revisori Legali dei conti, anche in composizione monocratica, partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

[23] Il Consiglio Direttivo può invitare alle sue riunioni, occasionalmente e a solo scopo consultivo ed informativo, persone competenti sugli argomenti da discutere.

[24] Il Consiglio Direttivo, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive, all'uopo nominate, composte da Associati e non Associati.

[25] Il Consiglio Direttivo può nominare Comitati Tecnici a carattere consultivo per specifiche materie, con scadenza prefissata dall'atto di nomina, che saranno tutti composti dal Presidente dell'Associazione, quale componente di diritto, e da un minimo di due membri, scelti anche tra non Associati.

[26] I Comitati Tecnici, i cui componenti dovranno possedere elevata competenza professionale e culturale ed essere esperti nelle materie e nei settori per i quali sono stati costituiti, potranno elaborare proposte, suggerimenti, analisi, relative allo sviluppo delle attività dell'Associazione ed assistere il Consiglio Direttivo nelle scelte relative agli indirizzi tecnici, culturali e scientifici da adottare.

[27] Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea degli Associati la nomina di un Comitato Etico con il compito di monitorare e garantire la coerenza e la continuità di indirizzo dell'Associazione, l'osservanza dello spirito fondamentale e originario per la quale è stata costituita, la uniformità di azioni e comportamenti degli Organi associativi.

[28] Le norme sulla composizione ed il funzionamento del Comitato Etico sono adottate dall'Assemblea che lo istituisce, con apposito Regolamento, su proposta del Consiglio Direttivo.

[29] Il Comitato Etico non può coincidere con il Collegio dei Probiviri, né per le funzioni, né per i componenti.

ARTICOLO 14 (Il Presidente)

(1) Il Presidente dell'Associazione "PLANET ONLUS" viene eletto dall'Assemblea degli Associati, ha la rappresentanza e la firma legale della Associazione, ha la facoltà di nominare Procuratori, Avvocati e Consulenti tecnici e può costituirsi in giudizio.

(2) Presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo, dei quali fa parte di diritto.

(3) In caso di urgenza delibera con i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima riunione successiva.

(4) Esegue le delibere dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14 (Il Presidente)

[1] Il Presidente dell'Associazione "PLANET SOLIDARIETA'" viene eletto dall'Assemblea degli Associati: ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione; è autorizzato a riscuotere ed effettuare pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo; può costituirsi in giudizio e ha la facoltà di nominare Procuratori, Avvocati e Consulenti tecnici.

[2] Presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo, dei quali fa parte di diritto.

[3] In caso di urgenza ha facoltà di deliberare con i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima riunione successiva.

[4] Esegue le delibere dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo.

(5) Può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria, con esclusione della firma e della rappresentanza legale. (6) Coordina la gestione finanziaria dell'Associazione "PLANET ONLUS" e può richiedere finanziamenti, affidamenti bancari e svolgere ogni altra operazione necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale, con facoltà di delega al Vice Presidente ed al Segretario. (7) Ha la responsabilità della conservazione del patrimonio dell'Associazione. (8) Esercita la vigilanza, anche mediante Consiglieri Ispettori, sulla correttezza della gestione finanziaria delle eventuali strutture territoriali. (9) Qualora il Presidente sia impedito temporaneamente nell'esercizio delle proprie funzioni, viene sostituito in ogni sua attribuzione ordinaria dal Vice presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano.	[5] Può delegare al Vice Presidente e ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria, con esclusione della firma e della rappresentanza legale. [6] Coordina la gestione finanziaria dell'Associazione e può richiedere finanziamenti, affidamenti bancari e svolgere ogni altra operazione necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale, con facoltà di delega al Vice Presidente ed al Segretario-Tesoriere. [7] Ha la responsabilità della conservazione del patrimonio dell'Associazione ed esercita la vigilanza, anche mediante Consiglieri con funzioni ispettive, sulla correttezza della gestione finanziaria delle eventuali strutture territoriali. [8] Qualora il Presidente sia impedito temporaneamente nell'esercizio delle proprie funzioni, viene sostituito in ogni sua attribuzione ordinaria dal Vice presidente e, in assenza di questi, dal Consigliere più anziano di età.
ARTICOLO 15 (Il Vice Presidente) (1) Il Vice Presidente dell'Associazione "PLANET ONLUS" viene eletto dall'Assemblea degli Associati e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ordinaria qualora sia impedito temporaneamente nell'esercizio delle proprie funzioni. (2) Il Presidente può delegare al Vice Presidente alcune sue funzioni.	ARTICOLO 15 (Il Vice Presidente) [1] Il Vice Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea degli Associati e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ordinaria qualora sia impedito temporaneamente nell'esercizio delle proprie funzioni. [2] Il Presidente può delegare al Vice Presidente alcune sue funzioni.
ARTICOLO 16 (Il Segretario) (1) Il Segretario viene eletto dall'Assemblea degli Associati, alla quale partecipa di diritto, come partecipa di diritto al Consiglio Direttivo. (2) Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge quanto altro a lui demandato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. (3) In particolare, redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro degli Associati, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, provvede ai rapporti tra l'Associazione e la Pubblica Amministrazione, gli Enti Locali, gli Istituti di credito e gli altri Enti in genere. (4) Il Segretario cura la gestione amministrativa dell'Associazione d'intesa con il Presidente, ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone e coordina la gestione dei bilanci consuntivo e preventivo, accompagnandoli con apposite relazioni.	ARTICOLO 16 (Il Segretario-Tesoriere) [1] Il Segretario-Tesoriere viene eletto dall'Assemblea degli Associati, alla quale partecipa di diritto, come partecipa di diritto al Consiglio Direttivo. [2] Il Segretario-Tesoriere dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge quanto altro a lui demandato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. [3] In particolare, redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del Libro degli Associati, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, provvede ai rapporti tra l'Associazione e la Pubblica Amministrazione, gli Enti Locali, gli Istituti di credito e gli altri Enti in genere. [4] Il Segretario-Tesoriere cura la gestione amministrativa dell'Associazione d'intesa con il Presidente, ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei Libri contabili, predispone e coordina la gestione dei bilanci consuntivo e preventivo, accompagnandoli con apposite relazioni.
ARTICOLO 17 (I Revisori Legali dei Conti) (1) L'Assemblea degli Associati nomina, in	ARTICOLO 17 (Organi di controllo e legittimità) "SUB A"

alternativa, un Revisore Legale dei conti Unico, ovvero un Collegio dei Revisori Legali dei conti, quale organo di controllo interno e di legittimità amministrativa.

(2) Il Revisore Legale dei conti Unico, ovvero il Collegio dei Revisori Legali dei conti, ha il compito:

1. di vigilare sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, verificare le entrate dell'Associazione, accertare la corrispondenza delle spese alla relativa documentazione, constatare la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza tra queste ed il Bilancio consuntivo annuale, predisponendo una relazione da presentare all'Assemblea che approva il documento;
2. di esprimere il proprio parere sul Bilancio preventivo annuale;
3. di esprimere, se richiesto, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;

(3) Se nominato, il Collegio dei Revisori Legali dei conti è formato da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti; questi ultimi subentrano all'incarico di un componente effettivo in caso di dimissioni o decadenza.

(4) Il Revisore Legale dei conti Unico o i componenti del Collegio dei Revisori Legali dei conti devono essere dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei conti.

(5) I componenti del Collegio dei Revisori Legali dei conti eleggono tra di loro il Presidente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

(6) Qualora sia necessario, il Collegio dei Revisori Legali dei conti vota a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti.

(7) In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

(8) Qualora l'Associazione riceva finanziamenti dalla Pubblica Amministrazione per l'effettuazione a qualsiasi titolo di servizi per i quali sia obbligatoria la rendicontazione, dovrà procedere alla nomina almeno di un Revisore Legale dei conti Unico, iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei conti tenuto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per delega del Ministero della Giustizia.

(9) L'incarico di Revisore Legale dei conti Unico, ovvero di componente del Collegio dei Revisori Legali dei conti, è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

(10) I componenti del Collegio dei Revisori Legali dei conti si riuniscono almeno ogni trimestre per le verifiche di competenza, redigendo all'uopo un verbale da trascriversi nell'apposito Libro delle deliberazioni del Collegio dei Revisori Legali dei conti.

(11) Con la stessa periodicità, il Revisore Legale dei conti Unico redige i verbali della propria attività di controllo.

(L'Organo di controllo)

[1] Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore"), l'Assemblea degli Associati elegge un Organo di controllo collegiale o anche monocratico.

[2] In deroga alla previsione del comma precedente, è sempre facoltà dell'Assemblea degli Azionisti di nominare un Organo di controllo collegiale o anche monocratico.

[3] Ove nominati, i membri dell'Organo di controllo formano un Collegio di 3 (tre) componenti effettivi e di 2 (due) supplenti; questi ultimi subentrano nell'incarico di un componente effettivo in caso di dimissioni o decadenza.

[4] I componenti dell'Organo di controllo o il Controllore monocratico, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile, devono essere dotati di adeguata esperienza in campo giuridico e amministrativo e ad essi si applica il successivo articolo 2399.

[5] Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti di professionalità devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

[6] I componenti dell'Organo di controllo collegiale eleggono tra di loro il Presidente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

[7] Qualora sia necessario, l'Organo di controllo collegiale vota a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti.

[8] In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

[9] L'Organo di controllo collegiale o monocratico vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

[10] I componenti dell'Organo di controllo collegiale si riuniscono almeno ogni trimestre per le verifiche di competenza, redigendo all'uopo un verbale da trascriversi nell'apposito Libro delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

[11] Con la stessa periodicità, il Controllore monocratico effettua i controlli e redige i verbali della propria attività.

[12] I componenti dell'Organo di controllo collegiale, anche individualmente, ovvero il Controllore monocratico, possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente e al Segretario-Tesoriere notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

[13] L'Organo di controllo collegiale o monocratico, inoltre, esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore").

[14] Nella Relazione accompagnatoria del bilancio

sociale l'Organo di controllo collegiale o monocratico dà atto degli esiti del monitoraggio, svolto e dei risultati complessivi della gestione.

"SUB B"

(I Revisori Legali dei Conti)

[15] Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore"), l'Assemblea degli Associati elegge i Revisori Legali dei conti o, in alternativa, un Revisore Legale monocratico, quale organo di controllo interno e di legittimità contabile.

[16] Ove l'Associazione riceva finanziamenti dalla Pubblica Amministrazione per l'effettuazione a qualsiasi titolo di servizi per i quali sia obbligatoria la rendicontazione, dovrà procedere alla nomina del Collegio dei Revisori Legali dei conti o, in alternativa, di un Revisore Legale monocratico.

[17] E' facoltà dell'Assemblea degli Associati, in presenza di rilevanti finanziamenti pubblici o privati, di affidare l'incarico ad una Società di revisione legale.

[18] In deroga alla previsione del primo comma che precede, è sempre facoltà dell'Assemblea degli Azionisti di nominare il Collegio dei Revisori Legali dei conti o il Revisore Legale monocratico.

[19] Ove nominati, i Revisori Legali dei conti formano un Collegio di 3 (tre) componenti effettivi e di 2 (due) supplenti; questi ultimi subentrano nell'incarico di un componente effettivo in caso di dimissioni o decadenza.

[20] I Revisori Legali dei conti o il Revisore Legale monocratico, devono essere dotati di adeguata esperienza in campo giuridico, amministrativo e contabile ed essere tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei conti tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

[21] I componenti del Collegio dei Revisori Legali dei conti eleggono tra di loro il Presidente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

[22] In deroga ai limiti di cui all'articolo 31 del Decreto Legislativo suddetto, l'Assemblea degli Associati può eleggere i Revisori Legali dei conti o il Revisore Legale monocratico, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

[23] I Revisori Legali dei conti o il Revisore Legale monocratico, hanno il compito:

1. di vigilare sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, verificare le entrate dell'Associazione, accertare la corrispondenza delle spese alla relativa documentazione, constatare la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza tra queste ed il Bilancio consuntivo, predisponendo una relazione di certificazione da presentare all'Assemblea degli Associati in riunione annuale;
2. di esprimere il proprio parere sul Bilancio preventivo annuale;
3. di esprimere, se richiesto, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa, contabile e

patrimoniale;

4. di certificare, ove richiesto dalle norme, la veridicità e correttezza di rendiconti o bilanci da depositare presso le Autorità di vigilanza.

[24] Qualora sia necessario, il Collegio dei Revisori Legali dei conti vota a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti.

[25] In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

[26] I componenti del Collegio dei Revisori Legali dei conti, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente e al Segretario-Tesoriere notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Tale identica possibilità è attribuita al Revisore Legale monocratico.

[27] I Revisori Legali dei conti o il Revisore Legale monocratico dell'Associazione sono incompatibili con la qualifica di Associato e con qualsiasi altra carica sociale.

[28] I componenti del Collegio dei Revisori Legali dei conti si riuniscono almeno ogni trimestre per le verifiche di competenza, redigendo all'uopo un verbale da trascriversi nell'apposito Libro delle deliberazioni del Collegio dei Revisori Legali dei conti.

[29] Con la stessa periodicità, il Revisore Legale monocratico redige i verbali della propria attività di controllo.

[30] I Revisori Legali dei conti o il Revisore Legale monocratico devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale e non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ARTICOLO 18

(I Proviviri)

(1) Il Collegio dei Proviviri, se eletto dall'Assemblea degli Associati, possibilmente tra Professionisti ed esperti di materie giuridiche, è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

(2) Esso ha il compito:

1. di interpretare le norme statutarie e quelle regolamentari, nonché di fornire pareri agli Organi dell'Associazione sulla loro corretta applicazione;
2. di emettere, se richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli Organi dell'Associazione;
3. di dirimere le controversie insorte tra gli Associati, tra questi e gli Organi dell'Associazione e fra gli Organi dell'Associazione.

(3) Le decisioni del Collegio dei Proviviri sono prese, con il rispetto del diritto al contraddittorio, con decisioni definitive e non impugnabili.

(4) Delle proprie riunioni i Proviviri redigono appositi verbali.

(5) Il Collegio è composto da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti; questi ultimi subentrano nell'incarico di un componente effettivo

ARTICOLO 18

(I Proviviri)

[1] Il Collegio dei Proviviri, se eletto dall'Assemblea degli Associati, possibilmente tra Professionisti ed esperti di materie giuridiche, è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

[2] Il Collegio è composto da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti; questi ultimi subentrano nell'incarico di un componente effettivo in caso di dimissioni o decadenza.

[3] I componenti del Collegio durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

[4] Il Collegio nomina al suo interno un Presidente.

[5] Il Collegio dei Proviviri ha il compito:

1. di interpretare le norme statutarie e quelle regolamentari, nonché di fornire pareri agli Organi statuari dell'Associazione sulla loro corretta applicazione;
2. di emettere, se richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli Organi statuari dell'Associazione;
3. di dirimere le controversie insorte tra gli Associati, tra questi e gli Organi dell'Associazione e fra gli Organi dell'Associazione.

in caso di dimissioni o decadenza.

(6) I componenti del Collegio durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

(7) Il Collegio nomina al suo interno un Presidente.

(8) Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca, oppure, quando ne facciano richiesta al Presidente almeno 2 (due) dei componenti effettivi.

(9) Qualora sia necessario, il Collegio dei Probiviri vota a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti.

(10) In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

(11) L'incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

[6] Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono prese, con il rispetto del diritto al contraddittorio, con decisioni definitive e non impugnabili.

[7] Delle proprie riunioni i Probiviri redigono appositi verbali.

[8] Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca, oppure, quando ne facciano richiesta al Presidente almeno 2 (due) dei componenti effettivi.

[9] Qualora sia necessario, il Collegio dei Probiviri vota a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti.

[10] In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

[11] L'incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

TITOLO VI

ORGANI TERRITORIALI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 19

(Articolazioni territoriali)

(1) Il Consiglio Direttivo, con apposito Regolamento, può determinare la istituzione di articolazioni territoriali, che possono formarsi quando nell'ambito di competenza vi è un congruo numero di Associati.

(2) Le articolazioni territoriali possono essere istituite a livello:

1. regionale ;
2. provinciale ;
3. comunale ;
4. di municipalità ;
5. zonale.

(3) L'articolazione territoriale regionale ha competenza sovraordinata sulla provinciale; quella provinciale, sulle comunali ; quella comunale, sulle municipalità e sulle zonali.

TITOLO VI

ORGANI TERRITORIALI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 19

(Articolazioni territoriali)

[1] Il Consiglio Direttivo, con apposito Regolamento, può determinare la istituzione di articolazioni territoriali, che possono formarsi quando nell'ambito di competenza vi è un congruo numero di Associati.

[2] Le articolazioni territoriali possono essere istituite a livello:

1. regionale;
2. provinciale;
3. comunale;
4. di municipalità;
5. zonale.

[3] L'articolazione territoriale regionale ha competenza sovraordinata sulla provinciale; quella provinciale, sulle comunali ; quella comunale, sulle municipalità e sulle zonali.

TITOLO VII

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 20

(Patrimonio)

(1) Il patrimonio della "ASSOCIAZIONE PLANET ONLUS" è unico, indivisibile ed è costituito da ogni bene mobile ed immobile, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario, che pervengano all'Associazione stessa a qualsiasi titolo.

(2) Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

(3) Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote di iscrizione che gli Associandi versano, nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria, all'atto dell'ammissione ;
- dai contributi annui ordinari versati dagli Associati e che vengono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo ;
- dagli eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che

TITOLO VII

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 20

(Patrimonio)

[1] Il patrimonio dell'Associazione "PLANET SOLIDARIETA'" è unico, indivisibile ed è costituito da ogni bene mobile ed immobile, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario, che pervengano all'Associazione stessa a qualsiasi titolo.

[2] Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività istituzionale.

[3] Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote di iscrizione che gli Associandi versano, nella misura fissata dall'Assemblea degli Associati, all'atto dell'ammissione;
- dai contributi annui ordinari versati dagli Associati e che vengono stabiliti annualmente dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo;
- dagli eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea degli Associati in relazione a particolari

richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario ; ➤ dai versamenti volontari degli Associati ; ➤ dai contributi di privati, raccolti anche attraverso gli strumenti fiscali ; ➤ dai contributi della Pubblica Amministrazione, degli Enti Locali, degli Istituti di credito e di altri Enti pubblici e privati in genere ; ➤ dagli introiti di manifestazioni, di raccolte pubbliche effettuate in concomitanza con celebrazioni e ricorrenze, di campagne di sensibilizzazione e di azioni promozionali, nonché di ogni altra iniziativa consentita dalla legge ; ➤ dalle donazioni e dai lasciti ; ➤ dai corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie ; ➤ dai contributi e rimborsi derivanti da convenzioni. (4) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. (5) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. (6) I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Associati. (7) L'Associato dimissionario, o che comunque cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso. (8) L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. (9) È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. (10) I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili o rimborsabili in nessun caso. (11) In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte dell'Associato, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato dall'Associato stesso a titolo di versamento al patrimonio sociale. (12) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. (13) Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.	iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; ➤ dai versamenti volontari degli Associati; ➤ dai contributi di privati, raccolti anche attraverso gli strumenti fiscali; ➤ dai contributi della Pubblica Amministrazione, degli Enti Locali, degli Istituti di credito e di altri Enti pubblici e privati in genere; ➤ dagli introiti da manifestazioni, da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza con celebrazioni e ricorrenze, da campagne di sensibilizzazione e da azioni promozionali, nonché da ogni altra iniziativa consentita dalla legge; ➤ dalle donazioni e dai lasciti testamentari e volontari di privati; ➤ dai corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie; ➤ dai contributi e rimborsi derivanti da convenzioni. [4] All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. [5] L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. [6] I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Associati. [7] L'Associato dimissionario, o che cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno in corso. [8] L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. [9] È facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. [10] I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili o rimborsabili in nessun caso. [11] In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte dell'Associato, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può farsi luogo al rimborso di quanto versato dall'Associato stesso a titolo di versamento al patrimonio sociale. [12] Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. [13] Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
<u>TITOLO VIII</u> <u>ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI - LIBRI -</u> <u>SCRITTURE CONTABILI</u>	<u>TITOLO VIII</u> <u>ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI - LIBRI -</u> <u>SCRITTURE CONTABILI</u>
ARTICOLO 21 (Esercizio sociale - Bilanci - Rendiconti) (1) L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno. (2) Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale,	ARTICOLO 21 (Esercizio sociale - Bilanci - Rendiconti) [1] L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno. [2] Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio

Il Segretario provvede alla chiusura e redazione del Bilancio consuntivo dell'Associazione con lo Stato patrimoniale, il conto economico e la relazione di accompagnamento.

(3) Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Segretario provvede alla redazione del Bilancio preventivo dell'Associazione per l'esercizio successivo.

(4) Entro i trenta giorni precedenti la data dell'annuale Assemblea ordinaria degli Associati, il Consiglio Direttivo si riunisce per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea.

(5) I bilanci, con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quegli Associati che lo richiedano.

(6) Per la formazione dei bilanci devono essere osservate le disposizioni di cui agli articoli 2424, 2425, 2425 bis e 2432 del Codice civile, in quanto applicabili.

(7) Nel caso di obbligo di rendicontazione di finanziamenti pubblici, l'Associazione si atterrà alle disposizioni fissate dall'Agenzia delle Entrate o dalle Autorità di vigilanza sulle Onlus.

(8) L'avanzo di amministrazione, risultante dal Bilancio consuntivo regolarmente approvato, può essere destinato:

- ad un apposito "Fondo avanzo di amministrazione";
- quale contributo corrente per gli esercizi successivi, al fine di ridurre i contributi ordinari e straordinari d'esercizio.

(9) Il disavanzo di amministrazione, risultante dal bilancio regolarmente approvato, deve essere coperto:

- mediante nuovi contributi straordinari specificamente destinati;
- mediante l'utilizzo di fondi precedentemente costituiti.

ARTICOLO 22

sociale, il Segretario-Tesoriere provvede alla chiusura dei conti e alla redazione del Bilancio consuntivo dell'Associazione, formato unitariamente dallo "Stato patrimoniale", dal "Rendiconto della gestione" con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, dalla "Relazione di missione" che illustra le poste del bilancio, l'andamento finanziario, economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali e statutarie, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

[3] Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, inferiori a Euro 220.000,00 (duecentoventimila), il bilancio può essere redatto nella forma di "Rendiconto finanziario per cassa" ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

[4] Entro i trenta giorni precedenti la data dell'annuale Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo si riunisce per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea.

[5] Qualora costituito l'Organo di controllo, anche monocratico, dovrà essere allegata al bilancio una "Relazione" che illustri i controlli effettuati e la corretta gestione dell'Associazione.

[6] Qualora nominato il Collegio dei Revisori Legali dei conti o il Revisore Legale monocratico, al bilancio annuale deve essere allegata la "Relazione di certificazione" che attesti la regolarità contabile della gestione dell'Associazione.

[7] I bilanci, con i relativi allegati e le "Relazioni", debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea degli Associati convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quegli Associati che lo richiedano.

[8] (6) Per la formazione dei bilanci devono essere osservate le disposizioni di cui agli articoli 2424, 2425, 2425 bis e 2432 del Codice civile, in quanto applicabili.

[9] (7) Nel caso di obbligo di rendicontazione di finanziamenti pubblici, l'Associazione si atterrà alle disposizioni fissate dall'Agenzia delle Entrate o dalle Autorità di vigilanza sulle Onlus.

[10] L'eventuale avanzo di amministrazione, risultante dal Bilancio consuntivo regolarmente approvato, può essere destinato:

- a) al "Fondo avanzo di amministrazione";
- b) quale contributo corrente per gli esercizi successivi, al fine di ridurre i contributi ordinari e straordinari d'esercizio.

[11] L'eventuale disavanzo di amministrazione, risultante dal bilancio regolarmente approvato, deve essere coperto:

- a) mediante nuovi contributi straordinari specificamente destinati;
- b) mediante l'utilizzo di fondi precedentemente costituiti.

ARTICOLO 22

(Libri Sociali - Libri contabili)

(1) Dovranno essere istituiti e conservati, a cura del Segretario, i seguenti libri sociali e contabili:

A) LIBRI SOCIALI

- ♦ Libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati, nel quale saranno trascritte le deliberazioni adottate;
- ♦ Libro dei verbali del Comitato Direttivo, nel quale saranno trascritte le deliberazioni adottate;
- ♦ Libro degli Associati, nel quale verranno trascritti tutti i nominativi degli Associati e relative variazioni;
- ♦ Libro dei verbali del Revisore Legale dei conti Unico o del Collegio dei Revisori Legali dei Conti;
- ♦ Libro dei verbali del Collegio dei Probiiviri.

B) LIBRI CONTABILI

- ♦ Libro giornale, nel quale saranno trascritte le scritture contabili, tenute con il metodo della partita doppia, afferenti le operazioni di gestione;
- ♦ Libro degli inventari, nel quale saranno trascritte in modo analitico, tutte le attività e le passività dell'Associazione;
- ♦ Libri ausiliari (conti di mastro ed analitici), nei quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e di gestione, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumere chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del risultato d'esercizio e del patrimonio;
- ♦ Libri e registri obbligatoriamente previsti dalla normativa fiscale.

(3) Tutti i libri suddetti, ad eccezione delle scritture ausiliarie, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio con il timbro della Associazione.

(4) La vidimazione iniziale deve essere eseguita a cura del Presidente del Collegio dei Revisori Legali dei Conti o del Revisore Legale dei conti Unico.

(Libri Sociali - Scritture e Libri contabili)

[1] Oltre alle scritture contabili prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dovranno essere istituiti e conservati i seguenti Libri:

A) LIBRI SOCIALI

- a) il Libro degli Associati, nel quale verranno trascritti tutti i nominativi degli Associati, i loro dati anagrafici e identificativi e le relative variazioni;
- b) il Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Associati, nel quale saranno trascritte le deliberazioni adottate e quelle redatte per atto pubblico;
- c) il Libro dei verbali e delle adunanze del Comitato Direttivo, nel quale saranno trascritte tutte le deliberazioni adottate;
- d) il Libro dei verbali e delle adunanze dell'Organo di controllo collegiale o monocratico, nel quale saranno trascritte le deliberazioni adottate e le risultanze dei controlli effettuati;
- e) il Libro dei verbali e delle adunanze del Collegio dei Revisori Legali dei conti o del Revisore Legale monocratico, nel quale saranno trascritte le deliberazioni adottate e le risultanze dei controlli effettuati;
- f) Libro dei verbali del Collegio dei Probiiviri, nel quale saranno trascritte le deliberazioni adottate.

[2] I Libri di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, sono tenuti a cura del Segretario-Tesoriere; quelli di cui alle lettere d), e) ed f), sono tenuti a cura dei Presidenti dei rispettivi organi o del responsabile monocratico.

[3] Gli Associati hanno diritto di esaminare i Libri di cui alle lettere a) e b), secondo le modalità previste da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea degli Associati su proposta del Comitato Direttivo.

[4] Tutti i Libri sociali suddetti devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio con il timbro dell'Associazione e siglati dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere.

B) LIBRI CONTABILI

- a) Libro giornale, nel quale saranno trascritte le scritture contabili, tenute con il metodo della partita doppia, afferenti alle operazioni di gestione;
- b) Libro degli inventari, nel quale saranno trascritte in modo analitico, tutte le attività e le passività dell'Associazione;
- c) Libri ausiliari (conti di mastro ed analitici), nei quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e di gestione, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumere chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del risultato d'esercizio e del patrimonio;
- d) Libri e registri obbligatoriamente previsti dalla normativa fiscale.




	[5] Tutti i libri contabili suddetti, ad eccezione delle scritture ausiliarie, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio con il timbro dell'Associazione e siglati dal Presidente dell'Associazione stessa e dal Presidente del Collegio dei Revisori Legali dei Conti o dal Revisore monocratico. [6] I Libri sociali e contabili sono conservati presso la sede legale dell'Associazione e custoditi dal Segretario-Tesoriere.
TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE	TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 23 (Disposizioni transitorie)	ARTICOLO 23 (Disposizioni transitorie)
(1) In sede di costituzione dell'Associazione e per un periodo di tre anni, tutti gli Organi a composizione collegiale potranno essere eletti con numero di componenti ridotto al minimo e senza la nomina dei supplenti, ove previsti.	[1] In sede di trasformazione dell'Associazione e per un periodo di tre anni, tutti gli Organi a composizione collegiale potranno essere eletti con un numero di componenti ridotto al minimo e senza la nomina dei supplenti, ove previsti.
ARTICOLO 24 (Scioglimento)	ARTICOLO 24 (Scioglimento)
(1) In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione "PLANET ONLUS", l'Assemblea degli Associati nominerà uno o più Liquidatori con il mandato di liquidare il patrimonio che dovrà essere devoluto esclusivamente ad altre O.N.L.U.S. operanti per il raggiungimento di scopi analoghi, ovvero a fini di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sentito il parere dell'Organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.	[1] In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione "PLANET SOLIDARIETA'", l'Assemblea straordinaria degli Associati nominerà uno o più Liquidatori con il mandato di liquidare il patrimonio sociale che, in ogni caso, dovrà essere devoluto secondo le modalità di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
(2) Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui, se imposte dalla legge.	[2] Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui, se imposte dalla legge o dall'Autorità di vigilanza.
ARTICOLO 25 (Clausola compromissoria e norme di rinvio)	ARTICOLO 25 (Clausola compromissoria)
(1) Qualunque controversia dovesse insorgere in merito alla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, potrà essere rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale.	[1] Qualunque controversia dovesse insorgere in merito alla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, potrà essere rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale.
(2) L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti: in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.	[2] L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti: in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.
(3) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento interno, valgono le disposizioni del Codice Civile, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le norme impartite dalle Autorità di vigilanza sulle Onlus, nonché le norme dell'ordinamento giuridico italiano.	
	ARTICOLO 26 Norme di rinvio)
	[1] Per tutto quanto non espressamente previsto

	dal presente Statuto e dal Regolamento interno, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le relative disposizioni di attuazione e le eventuali successive integrazioni e modificazioni, le norme del Codice Civile, quelle impartite dalle Autorità di vigilanza sugli "Enti del Terzo Settore" e, in genere le norme dell'ordinamento giuridico italiano.
Redatto in triplice originale in Roma, oggi Letto, così approvato e sottoscritto: IL PRESIDENTE (Luisella Di Curzio)	Redatto in triplice originale in Roma, oggi Letto, così approvato e sottoscritto: IL PRESIDENTE (Luisella Di Curzio)

La Presidente dà atto che la proposta di nuovo Statuto si compone di n. 9 (nove) Titoli e n. 26 (ventisei) Articoli e che, firmato dal Presidente medesimo e dal Segretario dell'Assemblea straordinaria degli Associati (ex Congresso), approvato e sottoscritto dai partecipanti alla votazione referendaria, si unisce al presente atto come "**Allegato A**", formandone parte integrante e sostanziale.

Procedutosi allo scrutinio delle schede di votazione, sul punto all'ordine del giorno, gli scrutatori proclamano i seguenti risultati:

AVENTI DIRITTO AL VOTO	SCHEDE				VOTI ESPRESSI		
	CONSEGNATE	VOTATE	NULLE	ANNULLATE	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
21	21	21	0	0	21	0	0

Pertanto:

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI (ex Congresso) D E L I B E R A

1. di approvare, come infatti approva, la modifica della denominazione dell'Associazione "**PLANET ONLUS**", che da oggi assume la nuova denominazione di "**PLANET SOLIDARIETA' - APS**" (**Associazione di Promozione Sociale**), con "missione" identificata in "**SOCIALITA' - CULTURA - SPORT**";
2. di approvare, come infatti approva, il nuovo Statuto dell'Associazione "**PLANET SOLIDARIETA' - APS**", regolata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore") e successive variazioni e integrazioni che, composto da 9 (nove) Titoli e da 26 (ventisei) Articoli, firmato dal Presidente e dal Segretario del Congresso, si unisce al presente verbale come "**Allegato A**", formandone parte integrante e sostanziale.

Punto n. 2 dell'Ordine del giorno

Oggetto: Nomina del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei componenti e con elezione di Presidente, Vice Presidente e Segretario-Tesoriere.

La Presidente, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, dello Statuto riformulato ed oggi approvato, ha proposto la nomina del Consiglio Direttivo, composto da numero 5 (cinque) membri, con incarico per un triennio, decorrente da oggi e con scadenza al 31 dicembre 2023.

Procedutosi allo scrutinio delle schede di votazione, sul punto all'ordine del giorno, gli scrutatori proclamano i seguenti risultati:

AVENTI DIRITTO AL VOTO	SCHEDE				VOTI ESPRESSI		
	CONSEGNATE	VOTATE	NULLE	ANNULLATE	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
21	21	21	0	0	21	0	0

Pertanto:

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI (ex Congresso) D E L I B E R A

1. di nominare, come infatti nomina, il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere e gli altri componenti del Consiglio Direttivo, fissato in numero 5 (cinque) unità, per un triennio, decorrente da oggi e con scadenza al 31 dicembre 2023, con riconferma nelle persone dei signori:
 - ⇒ **Luisella DI CURZIO**, nata a Cascia (PG), il 26.01.1967, residente in Roma, via Cosinia n. 12, Cittadina italiana, codice fiscale: **DCL LLL 67A66 B948C**, *Presidente*;
 - ⇒ **Claudio PETTE**, nato a Roma (RM), il 06.12.1971, residente in Roma, via Romolo Balzani n. 60, Cittadino italiano, codice fiscale: **PTT CLD 71T06 H501I**, *Vice Presidente*;
 - ⇒ **Mirella FLUMINE**, , nata a Milano (MI), il 29.12.1966, residente in Roma, via Codroipo n. 3, Cittadina italiana, codice fiscale: **FLM MLL 66T69 F205Y**, *Segretario-Tesoriere*;
 - ⇒ **Claudio GABELLINI**, nato a San Giovanni in Marignano (RN), il 21.12.1957, residente in Fano, via Caminate n. 21, Cittadino italiano, codice fiscale: **GBL CLD 57T21 H921R**, *Consigliere*;
 - ⇒ **Enrico GIACOMELLI**, nato a Senigallia, il 07.10.1964, residente in Senigallia, via Portone Gabriella n. 38, Cittadino italiano, codice fiscale: **GCM NRC 64R07 I608O**, *Consigliere*.
2. Ciascuno dei nominati suddetti, presenti in assemblea o collegati in teleconferenza, dichiara di accettare la carica conferitagli e che a proprio carico non sussistono ragioni di incompatibilità, ineleggibilità o altre cause ostative al libero esercizio della funzione di amministratore.

Punto n. 3 dell'Ordine del giorno

Oggetto: Nomina di un Controllore monocratico.

La Presidente, in attuazione del nuovo articolo 17, sub "A", dello Statuto, non ricorrendone l'obbligo perché non sono stati superati nel biennio precedente i limiti di entrate dell'Associazione previsti dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore"), ha proposto di non procedere alla nomina di un Controllore monocratico (Sindaco).

Procedutosi allo scrutinio delle schede di votazione, sul punto all'ordine del giorno, gli scrutatori proclamano i seguenti risultati:

AVENTI DIRITTO AL VOTO	SCHEDE				VOTI ESPRESSI		
	CONSEGNATE	VOTATE	NULLE	ANNULLATE	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
21	21	21	0	0	21	0	0

Pertanto:

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI (ex Congresso) D E L I B E R A

di non nominare, come infatti non nomina, il Controllore monocratico (Sindaco) dell'Associazione in quanto non ne ricorre l'obbligo perché non sono stati superati nel biennio precedente i limiti di entrate, così come previsto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore").

Punto n. 4 dell'Ordine del giorno

Oggetto: Nomina di un Revisore dei conti monocratico.

La Presidente, in attuazione del nuovo articolo 17, sub "B", dello Statuto, ha proposto la nomina di un Revisore Legale dei conti monocratico, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 2409-bis del Codice civile.

Ha proposto, pertanto la nomina del Dott. Rag. Pierluigi DE VITI, già Revisore Legale Unico dell'Associazione "PLANET Onlus", che ha confermato la disponibilità a ricoprire l'incarico.

Procedutosi allo scrutinio delle schede di votazione, sul punto all'ordine del giorno, gli scrutatori proclamano i seguenti risultati:

AVENTI DIRITTO AL VOTO	SCHEDE				VOTI ESPRESSI		
	CONSEGNATE	VOTATE	NULLE	ANNULLATE	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
21	21	21	0	0	21	0	0

Pertanto:

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI (ex Congresso) D E L I B E R A

1. di nominare, come infatti nomina, il Revisore Legale dei conti monocratico dell'Associazione, per un triennio decorrente da oggi e con scadenza al 31 dicembre 2023:

➤ il Dott. Rag. Pierluigi **DE VITI**, nato a Darfo Boario Terme (BS), il 19 marzo 1944, residente, domiciliato per la carica e con studio in (00143) Roma (RM), Via Laurentina n. 818, 3^a Torre, scala A, interno 14, codice fiscale : **DVT PLG 44C19 D251Q**, Commercialista-Revisore Legale dei conti, iscritto con il n. A_043 alla sezione "A" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Viterbo ed iscritto, altresì, con il n. 18.788 all'Albo Unico dei Revisori Legali dei conti, nominato con Decreto Ministeriale pubblicato sulla G.U., Serie speciale n. 31/bis del 21 aprile 1995, P.E.C.: pierluigi.deviti@pec-commercialisti.it.

➤ Il nominato, collegato in teleconferenza, dichiara di accettare la carica conferitagli e che a proprio carico non sussistono ragioni di incompatibilità, ineleggibilità o altre cause ostative al libero esercizio della funzione.

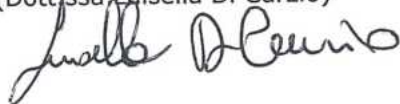
* * *

Null'altro essendovi a deliberare, l'Assemblea straordinaria degli Associati (ex Congresso) è sciolta alle ore 20,45 (venti e minuti quarantacinque).

Del che si è redatto il presente verbale.

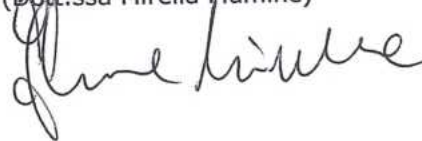
IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Luisella Di Curzio)



IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Mirella Flumine)



Allegati:

- ⇒ **"Allegato A"** - Statuto dell'Associazione "PLANET SOLIDARIETA' - APS";
- ⇒ **"Allegato B/1"** - Foglio di firma degli Associati collegati via skype da Ancona;
- ⇒ **"Allegato B/2"** - Foglio firma degli Associati aventi diritto al voto e che hanno ritirato la scheda di votazione mediante referendum.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE
PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO TERRITORIALE
DI ROMA 4 - COLLATINO

Registrato in data 27 OTT. 2020

al n° 5671 serie 3 ESENTE

IL DIRETTORE

"firma su delega del Direttore Provinciale
LAZZARI LAURA






ASSOCIAZIONE "PLANET SOLIDARIETA'"
APS - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
SOCIALITÀ - CULTURA - SPORT

ALLEGATO "A"

STATUTO
"PLANET SOLIDARIETA'"
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

(DECRETO LEGISLATIVO 03/07/2017, N. 117)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - PRINCIPI GENERALI - DURATA

ARTICOLO 1 - (Denominazione)

[1] L'Associazione **"PLANET SOLIDARIETA' - APS (Associazione di Promozione Sociale) - SOCIALITA' - CULTURA - SPORT"**, è costituita ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, in tema di associazioni non riconosciute, nonché ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (da qui in avanti indicato quale "Codice del Terzo settore", di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106), per lo svolgimento delle attività e con l'organizzazione stabiliti dal presente Statuto.

[2] L'Associazione farà uso nella propria denominazione, nelle comunicazioni ufficiali e rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno o logo distintivo che intenderà adottare, della locuzione **"Associazione di Promozione Sociale"** o dell'acronimo **"APS"**.

[3] L'Associazione potrà usare normalmente e più brevemente la denominazione: **"PLANET SOLIDARIETA'"** e, nel presente statuto, potrà essere indicata anche semplicemente come "Associazione".

[4] La denominazione **"PLANET SOLIDARIETA'"**, è identificativa di ogni e qualsiasi articolazione funzionale dell'Associazione e ne costituisce proprietà originale, esclusiva e non cedibile.

[5] La denominazione **"PLANET SOLIDARIETA' - APS (Associazione di Promozione Sociale)"**, ovvero **"PLANET SOLIDARIETA'"**, costituisce anche identificazione univoca ed esclusiva nei siti di posta elettronica ed in tutte le altre funzioni attuali e future connesse agli scambi di informazioni con sistemi telematici e multimediali.

[6] La "missione" dell'Associazione è sintetizzata in **"SOCIALITA' - CULTURA - SPORT"**.

ARTICOLO 1/BIS - (Iscrizione nel "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" (RUNTS) - Utilizzo nella denominazione sociale della indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "APS" - Condizione sospensiva)

[1] A decorrere dalla istituzione del "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" ("RUNTS"), nonché a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nella apposita sezione di questo Registro, l'indicazione di

"Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS", dovranno essere definitivamente inseriti nella denominazione sociale.

[2] A decorrere dall'avvenuta iscrizione nel "RUNTS", la denominazione dell'Associazione diventerà, quindi, **"PLANET SOLIDARIETA' - APS (Associazione di Promozione Sociale)"**, ovvero, più brevemente, **"PLANET SOLIDARIETA' - APS"**, e dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni legali e al pubblico.

[3] In via transitoria e fino all'istituzione del "RUNTS", l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS", potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale in quanto l'Associazione risulta già iscritta alla **"Anagrafe Unica delle Onlus"**, con provvedimento della Direzione Regionale del Lazio dell'Agenzia delle Entrate - Settore Accertamento - Ufficio Controlli Fiscali - in data 25 marzo 2005, protocollo n. AC/CF/ONLUS n. 23773, con effetto dal 18 gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.M. 18 luglio 2003, n. 266.

ARTICOLO 2 - (Principi generali)

[1] L'Associazione **"PLANET SOLIDARIETA'"** è apolitica, apartitica, aconfessionale, attua principi di solidarietà sociale tra gli Associati e in generale nei confronti della collettività, che si estrinsecano nell'abbattimento dei disagi e degli svantaggi per le condizioni personali, familiari, socio-economiche e civili, anche attraverso la socialità, l'istruzione, la cultura, l'arte e lo sport.

[2] L'Associazione garantisce nel proprio ordinamento i più ampi spazi di democrazia, la massima dialettica interna e la libera elezione degli Organi statutari.

[3] L'adesione all'Associazione è libera, volontaria e comporta l'accettazione dei principi contenuti nel presente Statuto.

[4] L'Associazione **"PLANET SOLIDARIETA'"** è un "Ente del Terzo Settore" (ETS) di tipo associativo non commerciale, non ha finalità di lucro, svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 7 e quelle ad esse direttamente connesse, recependo i limiti, le condizioni e le direttive previste in generale dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore"), nonché le seguenti disposizioni particolari di cui all'articolo 8, dello stesso Decreto:

A: nel corso della propria vita:

1. ha l'obbligo di impiegare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi della gestione, entrate comunque denominate, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
2. è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

B: Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

1. la corresponsione ad amministratori, sindaci, revisori legali e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
2. la corresponsione a lavoratori, subordinati o autonomi, di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), del Decreto Legislativo n. 117/2017;
3. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
4. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;
5. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

C: In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi motivo dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del "Codice del Terzo Settore":

1. il patrimonio residuo della procedura di liquidazione sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui agli articoli 9 e 45, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad Enti del Terzo Settore (ETS), secondo le disposizioni statutarie e dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
2. Il parere dovrà essere reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione sarà tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata con ricevuta di ritorno o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali termini il parere si intende reso positivamente.

[5] Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.

[6] L'Associazione "PLANET SOLIDARIETA'" raggruppa e rappresenta unitariamente le proprie articolazioni territoriali.

[7] L'Associazione adotterà le procedure previste dalla normativa vigente per l'ottenimento del riconoscimento quale "Associazione di Promozione Sociale" (APS).

ARTICOLO 3 - (Durata)

- [1] L'Associazione "PLANET SOLIDARIETA'" ha durata illimitata.

TITOLO II**SEDE LEGALE - SEDI DI RAPPRESENTANZA****ARTICOLO 4 - (Sede legale)**

[1] L'Associazione "PLANET SOLIDARIETA'" ha sede legale in Italia, attualmente a (00171) Roma (RM), Via Giovanni Arcangeli n. 21.

[2] Con delibera del Consiglio Direttivo, la sede legale potrà essere trasferita in altro sito della Città Metropolitana di Roma Capitale.

[3] Con delibera straordinaria dell'Assemblea degli Associati, la sede legale può essere trasferita in altro Comune italiano.

ARTICOLO 5 - (Sedi di rappresentanza)

[1] Con delibera dell'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Associazione "PLANET SOLIDARIETA'", potrà istituire sedi di rappresentanza:

- a) in ogni parte del mondo, nelle Nazioni riconosciute dalla Repubblica Italiana;
- b) presso gli Organismi Istituzionali dell'Unione Europea;
- c) in tutte le Regioni italiane.

[2] Al fine di favorire la presenza diffusa dell'Associazione in Italia, il Consiglio Direttivo può istituire Delegazioni Territoriali.

[3] La responsabilità delle sedi di rappresentanza è affidata ad Associati che, volontariamente ed a titolo gratuito, si impegnino ad attuare gli interventi umanitari ed assistenziali e i piani di sviluppo locali dell'Associazione.

TITOLO III**RAPPRESENTANZA E TUTELA - FINALITÀ ISTITUZIONALI****ARTICOLO 6 - (Destinatari della rappresentanza e della tutela)**

[1] L'Associazione "PLANET SOLIDARIETA'" ribadisce la centralità dell'associazionismo nella rappresentanza e tutela degli interessi generali e delle aspettative degli Associati nelle azioni destinate a superare ogni forma di disagio e di svantaggio per le condizioni personali, familiari, culturali, socio-economiche e civili.

ARTICOLO 7 - (Finalità istituzionali)**SUB "A" - (Attività di interesse generale)**

[1] L'Associazione "PLANET SOLIDARIETA'" esercita, senza scopo di lucro ed in via esclusiva, le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:

1. [articolo 5, lettera a), Decreto Legislativo n. 117/2017] interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. [articolo 5, lettera d), Decreto Legislativo n. 117/2017] educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
3. [articolo 5, lettera e), Decreto Legislativo n. 117/2017] interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
4. [articolo 5, lettera i), Decreto Legislativo n. 117/2017] organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
5. [articolo 5, lettera k), Decreto Legislativo n. 117/2017] organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
6. [articolo 5, lettera m), Decreto Legislativo n. 117/2017] servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;
7. [articolo 5, lettera r), Decreto Legislativo n. 117/2017] accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
8. [articolo 5, lettera t), Decreto Legislativo n. 117/2017] organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
9. [articolo 5, lettera v), Decreto Legislativo n. 117/2017] promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
10. [articolo 5, lettera w), Decreto Legislativo n. 117/2017] promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
11. [articolo 5, lettera y), Decreto Legislativo n. 117/2017] protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

SUB "B" - (Obiettivi e "missione")

[1] L'Associazione "PLANET SOLIDARIETA'" promuove ed organizza iniziative che assicurano la crescita personale, familiare, socio-economica, civile e solidaristica degli Associati, rivendicando la presenza e la partecipazione in tutte quelle Istituzioni Rappresentative Europee, Nazionali, Regionali e Locali, nonché in tutte quelle Organizzazioni e Associazioni del Terzo Settore, che perseguono, in Italia e all'estero, finalità coincidenti, affini o sinergiche.

[2] L'Associazione si propone, quindi, quale sua esclusiva finalità, di tutelare le ragioni, i diritti, gli interessi e le aspettative di quanti si trovino in condizioni generali ed oggettive di svantaggio, inteso quale minore capacità individuale o collettiva rispetto alla media delle condizioni della restante popolazione.

[3] L'Associazione potrà anche tutelare, con ogni mezzo legittimo e nelle sedi competenti, i diritti e gli interessi degli immigrati e dei rifugiati, contribuendo al loro inserimento nel contesto sociale, economico, culturale e morale dell'Italia, quale Nazione ospitante, sino alla completa integrazione ed al conseguimento della cittadinanza italiana.

[4] L'Associazione potrà promuovere, pertanto, tutte quelle attività sociali, culturali, di istruzione e formazione, di espressione delle arti, nonché sportive dilettantistiche e ludiche, che siano ritenute idonee al conseguimento delle finalità istituzionali.

[5] Le suddette finalità sono perseguite anche mediante la collaborazione o l'adesione a qualsiasi Organizzazione, Ente Pubblico o privato, internazionale, nazionale o locale, nonché con la collaborazione con organismi, movimenti o associazioni con i quali l'Associazione ritenga utile avere dei collegamenti.

[6] Tali attività potranno essere svolte e perseguite, sia attraverso proposte ed iniziative da avanzare agli Enti ed Istituzioni competenti, sia partecipando attivamente a forme decentrate di gestione democratica del potere locale (Comitati di quartiere, di circoscrizione e simili).

[7] L'Associazione "PLANET SOLIDARIETA'" potrà:

1. perseguire la promozione umana, culturale, professionale e sociale dei cittadini italiani, europei ed extracomunitari, soprattutto quelli in condizioni di disagio o svantaggio, attraverso la ideazione, la promozione, la diffusione, l'organizzazione e la realizzazione, ovvero la gestione di servizi formativi, culturali e sportivi, anche con finanziamento dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, nonché di persone giuridiche pubbliche o private, ed in particolare:
 - a) istituire e gestire corsi di studio a tutti i livelli scolastici organizzando servizi integrativi e complementari per Università e scuole di ogni ordine e grado, nonché corsi scolastici e prescolastici, seminari per docenti, studenti, lavoratori e pensionati;
 - b) istituire e gestire corsi di studio a tutti i livelli scolastici organizzando servizi integrativi e complementari per Università e scuole di ogni ordine e grado, nonché corsi scolastici e prescolastici, seminari per docenti, studenti, lavoratori e pensionati;
 - c) istituire e gestire corsi di studio a tutti i livelli scolastici organizzando servizi integrativi e complementari per Università e scuole di ogni ordine e grado, nonché corsi scolastici e prescolastici, seminari per docenti, studenti, lavoratori e pensionati;
 - d) istituire e gestire corsi di lingua italiana per cittadini stranieri, nonché corsi di lingue comunitarie per cittadini italiani;
 - e) svolgere corsi di aggiornamento culturale, di formazione e riqualificazione professionale, di informatica, nonché quelli propedeutici alla navigazione in "internet" ed all'utilizzo di tutte le nuove tecnologie;
2. promuovere e organizzare gruppi di studio e di lavoro su problemi solidaristici, economici, artistici, educativi, culturali, sportivi e lo studio e la conoscenza comparativa delle religioni e, in particolare:
 - a) svolgere attività di promozione della cultura, dell'arte e dell'artigianato manuale e inventivo, attraverso l'organizzazione di manifestazioni, mostre di pittura, scultura, fotografia, esperimenti di televisione e arti visive, produzioni cinematografiche amatoriali e documentaristiche, creazioni di moda di aspiranti stilisti, festival di canto e musica ed in genere eventi nei quali sollecitare l'emersione di nuovi talenti che altrimenti rimarrebbero sconosciuti e svantaggiati;
 - b) istituire biblioteche anche itineranti e costituire o partecipare a centri di documentazione anche multimediale al servizio di tutti coloro che siano interessati ad attività di studio e di ricerca;
 - c) promuovere l'interesse per il giornalismo dilettantistico, scolastico, giovanile e delle realtà territoriali minori, nonché orientare gli Associati alla lettura e all'interesse per l'editoria in genere;
 - d) promuovere, organizzare e partecipare, direttamente o indirettamente, a gare e manifestazioni sportive delle più disparate discipline, soprattutto finalizzate all'impiego del tempo libero dei giovani, anche attraverso squadre sportive dilettantistiche;
3. promuovere l'assistenza alla creazione e formazione dell'imprenditoria nel comparto giovanile, in quello femminile, nei settori socio-economici particolari o verso categorie svantaggiate, quale contributo al superamento dei disagi della disoccupazione, del precariato e dell'inoccupazione e, in particolare:
 - a) promuovere le attività di istruzione, formazione, riqualificazione, riconversione, addestramento professionale, destinate ai giovani in attesa di prima occupazione o disoccupati, alla forza lavoro a rischio di disoccupazione, ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, a quelli in cassa integrazione, a quelli provenienti dalle imprese in crisi o ricadenti nei territori e nei settori in ritardo di sviluppo e di aggiornamento, a quelli operanti nei distretti soggetti a declino industriale o nelle aree rurali;
 - b) intervenire a favore delle categorie disagiate, svantaggiate o protette ed a favore dei portatori di disabilità e invalidità;
 - c) promuovere la formazione dei volontari destinati a collaborare nei programmi di assistenza e cooperazione ai paesi in via di sviluppo, nonché dei formatori, dei docenti e dei collaboratori impiegati nelle attività formative comunitarie, nazionali, regionali e comunali;
4. promuovere l'affiancamento del volontariato alle attività della sanità pubblica, mediante eventi ed iniziative aventi l'obiettivo di fornire informazioni di prevenzione e di medicina generale e specialistica, agli Associati e alla collettività, ovvero per dotare di attrezzature le strutture sanitarie, i presidi ed i centri di pronto intervento e soccorso;
5. fornire supporto ai centri di protezione civile nelle situazioni di emergenze civili e naturali;
6. promuovere incontri, anche di tipo conviviale, ed iniziative di turismo culturale e ricreativo tra gli Associati;
7. promuovere l'assistenza ai minori, agli anziani e verso le forme di disabilità contribuendo a costituire i presidi di accoglienza, nonché facilitare forme di volontariato per l'assistenza personale a chi versi in condizioni di disagio;
8. promuovere tra gli Associati la cultura dello sviluppo eco-bio-sostenibile armonico attraverso la

sensibilizzazione delle responsabilità individuali, con progetti ed attività di tutela dell'ambiente e della natura, da attuarsi a titolo esemplificativo, ma non anche esaustivo, con le seguenti attività:

- a) di promozione e divulgazione di comportamenti virtuosi per una corretta valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali e per un consumo razionale e consapevole delle stesse, anche attraverso pubblicazioni editoriali e redazionali;
 - b) di promozione dei progetti di eco-sostenibilità destinati alla collettività, anche con l'intervento dei privati e con il coinvolgimento delle Istituzioni pubbliche e delle Organizzazioni specializzate, per l'attuazione di campagne informative nei settori dell'inquinamento ambientale da rifiuti domestici e industriali, di raccolta selettiva e differenziata per la trasformazione ed il riutilizzo degli stessi, di risparmio energetico in generale, di introduzione di tecnologie energetiche alternative e sostitutive, di uso razionale dei medicinali e del loro smaltimento protetto, di uso di prodotti non inquinanti nell'agricoltura e nell'industria, di superamento consapevole dei danni prodotti a causa dei comportamenti disinvolti e disattenti dell'uomo verso l'ambiente circostante;
 - c) di promozione dei progetti di sensibilizzazione della responsabilità sociale collettiva in materia di protezione e salvaguardia dell'ambiente in generale, da attuarsi con iniziative e proposte per le sistemazioni idro-geologiche del territorio, di forestazione delle aree urbane e dei parchi cittadini, nonché delle foreste di collina e di montagna e dei grandi parchi ambientali, finalizzate in particolare alla riduzione e alla compensazione delle emissioni nocive nella biosfera ed alla fruibilità ed al godimento del verde attrezzato e del verde con essenze a sviluppo naturale e vocazione autoctona;
 - d) di promozione o incentivazione della ricerca scientifica sulle tematiche ambientali e del risparmio energetico, favorendo l'interscambio culturale, organizzando e partecipando a congressi e convegni, a progetti di formazione e informazione e ad ogni altra iniziativa di studio e divulgazione;
 - e) di promozione della cultura verso il mondo degli animali in genere e di quelli domestici, in particolare, quali componenti essenziali di un sistema armonico di diversità delle specie viventi.
9. assicurare un costante flusso di informazioni tra le Associazioni affiliate, gli Associati ed il mondo circostante, da attuarsi mediante la redazione e pubblicazione di giornali periodici a distribuzione prevalentemente gratuita, nonché di pubblicazioni di tipo scientifico e culturale.

[8] L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

[9] L'Associazione, inoltre:

1. favorisce e promuove occasioni di incontro per lo scambio di opinioni e di esperienze e per l'approfondimento e la discussione dei temi di interesse associativo;
2. diffonde ogni opportuna notizia in ordine alle proprie attività ed a quelle delle Associazioni collegate e degli Enti del Terzo Settore (ETS);
3. raccoglie, ordina ed elabora dati, documenti o valutazioni riguardo alle iniziative istituzionali;
4. promuove ed effettua studi e ricerche sui temi che interessano le finalità proprie e di quelle delle Associazioni aderenti;
5. collabora con enti pubblici e privati, anche a livello internazionale, sul piano della documentazione, della ricerca, della promozione e della programmazione di attività inerenti alle finalità statutarie.

[10] Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, l'Associazione potrà:

1. acquistare in proprietà o in diritto di superficie, acquisire in comodato o in concessione, in locazione, in uso o ad altro titolo, le aree destinate alla localizzazione delle strutture destinate allo svolgimento delle attività in genere;
2. provvedere all'allestimento delle aree stesse, realizzando a tal fine tutte le opere civili occorrenti, gli impianti e le infrastrutture ritenute necessarie o utili;
3. acquistare, locare e gestire fabbricati, uffici, impianti e laboratori;
4. reperire mezzi finanziari, anche attraverso richiesta ed utilizzo di finanziamenti, mutui e provvidenze, alla Unione Europea, allo Stato Italiano, alle Regioni, alle Province, ai Comuni, nonché ad altri Enti pubblici e privati;
5. cedere o locare le aree e le relative strutture ad Enti pubblici aventi finalità coincidenti con gli scopi sociali come sopra definiti;
6. promuovere o effettuare, direttamente o attraverso Enti allo scopo costituiti, studi e ricerche diretti a realizzare gli scopi istituzionali;
7. partecipare ad altre associazioni costituite o costituenti ed i cui scopi siano analoghi, affini, integrativi o complementari ai propri;

8. assumere e svolgere, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, tutte le iniziative e le attività utili, necessarie, funzionali, complementari o sussidiarie, comprese quelle considerate marginali dalla legislazione vigente;
9. compiere, infine, ogni tipo di attività, ivi compresa la stipula di accordi di collaborazione e di convenzione con organizzazioni italiane ed estere, con altre Fondazioni, Associazioni o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri, che siano giudicate utili per il conseguimento delle proprie finalità, nonchè compiere ogni tipo di operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e creditizia compatibili con le proprie finalità istituzionali.

[11] L'Associazione potrà, in via eccezionale, qualora autonomamente non abbia la struttura idonea o non possa attendervi direttamente o non sia in grado di gestire il progetto per le dimensioni dello stesso, delegare ad altra Associazione "APS" o ad altro Ente del Terzo Settore (ETS), la realizzazione di progetti condivisi, destinando propri fondi a tale scopo con obbligo di rendicontazione da parte dell'Associazione o Ente delegato.

[12] L'Associazione potrà, per scopi umanitari e di solidarietà generale, estendere la propria attività nei confronti di nazioni svantaggiate e del cosiddetto "terzo mondo", promuovendo o partecipando ad iniziative e progetti che rientrano nelle proprie finalità statutarie, anche in concorso con altri Enti del Terzo Settore (ETS).

TITOLO IV

ASSOCIATI - DIRITTI E DOVERI

ARTICOLO 8 - (Associati)

A. Associati persone fisiche

[1] Possono aderire all'Associazione "PLANET SOLIDARIETA'", in qualità di Associati ordinari, per lo svolgimento di una o più attività di cui all'articolo 7, sub "A" e sub "B", del presente statuto, un numero non inferiore a 7 (sette) persone fisiche di cittadinanza italiana e gli stranieri residenti in Italia, di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di nazionalità, sesso, razza, idee politiche e religione.

[2] Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, il numero degli Associati dovesse risultare inferiore a quello stabilito nel comma precedente, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione viene cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), a meno che non formuli richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo Registro.

[3] Gli Associati, possono essere:

- a) **Associati ordinari**: ovvero coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea degli Associati, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo, ovvero che partecipano direttamente alle erogazioni liberali a favore dell'Associazione.
- b) **Associati onorari**: ovvero coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione, che hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo e coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze.

Sono nominati in via permanente dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Presidente e conforme delibera del Consiglio Direttivo.

- c) **Associati benemeriti**: ovvero coloro che, con la propria faticosa collaborazione, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione.

Sono nominati dall'Assemblea degli Associati con validità annuale rinnovabile, su proposta del Presidente e conforme delibera del Consiglio Direttivo.

[4] La suddivisione degli Associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

[5] Gli Associati onorari, benemeriti e ordinari, hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione esercitando il diritto di voto nell'Assemblea degli Associati.

B. Associati persone giuridiche ed Enti

[6] Possono chiedere di essere ammesse, in qualità di Associati ordinari:

- 1) un numero non inferiore a 3 (tre) Associazioni di Promozione Sociale (APS);
- 2) ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le Associazioni e gli altri Enti del Terzo settore (ETS), con o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) aderenti, di cui al punto precedente;

3) gli Enti Pubblici e le persone giuridiche private con ordinamenti e finalità non in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

[7] Gli Associati persone giuridiche ed Enti, all'atto dell'adesione, devono dichiarare che intendono collaborare per il raggiungimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 7, sub "A" e sub "B", del presente statuto.

C. Impegni comuni degli Associati persone giuridiche

[8] Per lo svolgimento in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di cui all'articolo 7, sub "A" e sub "B", del presente statuto, gli Associati persone giuridiche dovranno avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati.

ARTICOLO 8-BIS – (Volontari – Sostenitori – Lavoratori)

1. Volontari

[1] I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività per il tramite di essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

[2] L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

[3] Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

[4] Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

[5] Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, purché non superino l'importo di Euro 10,00 (dieci) giornalieri ed Euro 150,00 (centocinquanta) mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

[6] La qualità di volontario è incompatibile, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

[7] Non si considera volontario l'Associato che occasionalmente coadiuvi gli Organi sociali dell'Associazione nello svolgimento delle loro funzioni.

[8] Gli Associati che prestano attività di volontariato nell'Associazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

[9] L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro tenuto in conformità delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. Sostenitori

[1] Possono essere riconosciuti quali Sostenitori dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli ideali, diano un loro contributo economico libero e volontario.

[2] I Sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione e possono partecipare alle manifestazioni promosse dalla stessa.

3. Lavoratori

[1] L'Associazione, ai sensi dell'articolo 36, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale ed al perseguimento delle attività di cui all'art. 7 del presente Statuto.

[2] In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli Associati.

ARTICOLO 9 - (Diritti, doveri ed impegni degli Associati)

A. Ammissione degli Associati

[1] Ai fini dell'ammissione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse, deve inoltrare apposita domanda al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere, contenente:

- a) **se persona fisica:** Cognome, nome, luogo e data di nascita, numero di codice fiscale, indirizzo postale, recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica;
- b) **se persona giuridica o Ente del Terzo Settore:** denominazione sociale, numero di codice fiscale, sede legale e indirizzo postale, recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica, numero di iscrizione in Registri pubblici.

[2] Nella domanda il richiedente deve precisare:

- a) che si impegna ad accettare ed osservare le norme dello Statuto sociale e dei Regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dall'Assemblea degli Associati e dal Consiglio Direttivo, a partecipare alla vita associativa;
- b) l'impegno a versare il contributo annuale.

B. Procedura di ammissione degli Associati

[3] Il Consiglio Direttivo può delegare ad un proprio Componente la istruttoria per l'ammissione di nuovi Associati, con obbligo di riferirne al Consiglio stesso.

[4] Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione o sul rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda, rispettando criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite dall'Associazione e con le attività di interesse generale svolte.

[5] L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo Associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel Libro degli associati.

[6] L'ammissione all'Associazione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, è a tempo indeterminato e si rinnova di anno in anno previa versamento del contributo annuale, restando fermo, in ogni caso, il diritto di recesso.

[7] Il primo anno di adesione decorre dalla data di accoglimento della domanda, fino alla conclusione dell'anno solare stesso.

[8] L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e contro di esso può essere proposto appello all'Assemblea degli Associati entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

[9] L'Assemblea degli Associati prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione successiva e all'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.

[10] Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà ed il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.

C. Diritti e doveri degli Associati

[11] Gli Associati hanno il diritto:

- a) di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di ricevere le prestazioni di rappresentanza, di tutela e di servizio erogate dall'Associazione stessa;
- b) di esercitare la più ampia e costruttiva dialettica in seno all'Assemblea degli Associati e partecipare, con diritto di voto e con piena uguaglianza, alla formazione delle relative deliberazioni;
- c) di partecipare alla costituzione degli Organi statutari e di essere eletti alle cariche sociali;
- d) di esaminare i libri sociali, previa richiesta da formularsi al Presidente dell'Associazione.

[12] I diritti di partecipazione dell'Associato non sono trasferibili, come non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile, neppure in via ereditaria, la quota associativa ed ogni altra somma versata dall'Associato.

[13] Gli Associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

[14] Gli Associati, in corso di attività o che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

D. Perdita della qualità di Associato

[15] La qualità di Associato si perde:

- 1) per morte dell'Associato persona fisica
- 2) per estinzione dell'Associato persona giuridica;
- 3) per recesso;
- 4) per esclusione.

D.1 Morte dell'Associato persona fisica

[16] Nel caso di morte dell'Associato persona fisica, può succedergli con i medesimi diritti del de-cuius non più di uno degli aventi titolo all'eredità, indicato da tutti i partecipanti all'asse ereditario.

D.2 Estinzione dell'Associato persona giuridica

[17] Nel caso di estinzione dell'Associato persona giuridica per le cause previste dal Codice civile o dalle modalità proprie previste per il singolo ente, il rapporto associativo si conclude senza oneri per l'Associazione.

D.3. Recesso dell'Associato

[18] L'Associato che intende recedere dall'Associazione, deve darne comunicazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o via posta elettronica certificata, al Consiglio Direttivo.

[19] Il recesso dell'Associato avrà decorrenza immediata, restando fermo l'obbligo di pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

D.4. Esclusione dell'Associato

[20] Il Consiglio Direttivo delibera sulla esclusione dell'Associato, con provvedimento motivato, da comunicarsi all'interessato entro 30 giorni:

1. per l'inosservanza dello Statuto, del Regolamento interno e per il mancato adempimento degli obblighi assunti verso l'Associazione;
2. per la perdita dei requisiti per l'ammissione, per la esistenza di incompatibilità o per l'assunzione di incarichi in Associazioni concorrenti;
3. per il mancato pagamento delle quote associative entro il 30 aprile di ogni anno successivo al primo.

[21] Contro il provvedimento di esclusione, l'interessato ha facoltà di ricorrere all'Assemblea degli Associati entro 30 giorni e quest'ultima dovrà deliberare entro e non oltre 30 giorni dal ricorso medesimo.

TITOLO V

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 10 - (Cariche statutarie)

[1] Le cariche previste dal presente Statuto per la formazione degli Organi dell'Associazione, di cui al successivo articolo 11, punto A), elette tra gli Associati, sono gratuite.

[2] Sono eleggibili e hanno diritto di voto tutti gli Associati e i rappresentanti designati dalle persone giuridiche ed Enti associati.

[3] Limitatamente agli Associati ordinari, è condizione essenziale per l'elezione e per la permanenza nella carica, che siano in regola con i pagamenti dei contributi associativi annuali.

[4] Gli Associati hanno il diritto di esercitare la più ampia e costruttiva dialettica in seno agli Organi nei quali sono stati eletti e partecipano, con piena uguaglianza, alla formazione delle relative deliberazioni.

[5] Le cariche previste dal presente Statuto, di cui al successivo articolo 11, punto B), qualora elette tra persone esterne all'Associazione, relativamente ai soggetti iscritti in Albi e in Ruoli Pubblici, possono essere retribuite secondo quanto eventualmente previsto dai rispettivi ordinamenti professionali e dalle Autorità di vigilanza.

[6] A tutte le cariche statutarie è dovuto il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato secondo quanto sarà previsto nell'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea degli Associati.

ARTICOLO 11 - (Organi dell'Associazione)

[1] Sono Organi dell'Associazione "PLANET SOLIDARIETA'":

A. Eletti tra gli Associati:

- L'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario-Tesoriere;

B. Eletti anche tra esterni all'Associazione:

- gli Organi di controllo e legittimità e, in particolare: Sub "A" - l'Organo di controllo, anche monocratico, qualora ne ricorra l'obbligo; Sub "B" - l'Organo di revisione legale dei conti, anche monocratico, qualora ne ricorra l'obbligo;

- i Proviviri, qualora eletti anche con votazione separata.

ARTICOLO 12 - (L'Assemblea degli Associati)

[1] L'Assemblea degli Associati è il massimo organo sovrano e deliberante dell'Associazione "PLANET SOLIDARIETA'", nel quale ciascun Associato ha diritto a un voto se iscritto nel Libro degli Associati da almeno tre mesi.

[2] L'Assemblea degli Associati determina gli orientamenti di politica generale, disciplina l'azione svolta dagli Organi dell'Associazione e ne valuta le conseguenze ai fini di un corretto svolgimento delle attività istituzionali.

[3] Sono compiti dell'Assemblea degli Associati:

A) in riunione ordinaria:

1. determinare il numero dei componenti, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e, tra di essi, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere;
2. determinare il numero dei componenti, eleggere e revocare i membri dell'organo di controllo, anche monocratico, qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore");
3. determinare il numero dei componenti, eleggere e revocare i membri dell'organo di revisione legale dei conti, anche monocratico, qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore");
4. eleggere i Proviviri;
5. definire gli orientamenti fondamentali, impostare le iniziative di portata generale, verificare il complesso delle attività associative;
6. discutere e deliberare sui programmi annuali e pluriennali di attività, sui bilanci di previsione annuali e sulle relazioni di indirizzo predisposte dal Consiglio Direttivo;
7. approvare i Rendiconti e i bilanci di esercizio, predisposti dal Consiglio Direttivo e composti dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto di gestione e dalla Relazione di missione;
8. approvare il Regolamento attuativo dello Statuto, il Regolamento interno e gli altri Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
9. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
10. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore"), nonché deliberare sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
11. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo, dagli Organi di controllo e di Revisione legale dei conti o dai Proviviri.
12. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi annuali;
13. provvedere alla propria convocazione in riunione straordinaria.

B) in riunione straordinaria:

1. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, sulla trasformazione, fusione, incorporazione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione;
2. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

[4] L'Assemblea degli Associati viene convocata, di norma:

- **in via ordinaria:** almeno una volta all'anno, entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di 2/5 degli Associati;
- **in via straordinaria:** a seguito deliberazione del Consiglio Direttivo ovvero su richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo, o su richiesta di 2/5 degli Associati.

[5] L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

[6] L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

[7] Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

[8] La convocazione degli Associati per le Assemblee ordinarie e straordinarie è fatta con avviso con ricevuta di consegna individuale e con affissione nella Sede Sociale, ovvero, per posta elettronica individuale e con pubblicazione nel sito web dell'Associazione.

[9] L'avviso di convocazione deve essere inviato, consegnato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e deve specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

[10] Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta degli Associati, la convocazione dell'Assemblea ordinaria o di quella straordinaria, dovrà essere effettuata dal Presidente dell'Organo di controllo o dal Sindaco monocratico.

[11] In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Presidente dell'Organo di controllo o dal Sindaco monocratico.

[12] Sono elettori di diritto tutti gli Associati ordinari in regola con il versamento delle quote associative annuali correnti, nonché quelli onorari e benemeriti.

[13] Dell'Assemblea fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere.

[14] L'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, emana apposito Regolamento per il proprio funzionamento.

[15] L'Assemblea degli Associati, in riunione ordinaria, è regolarmente costituita:

- **in prima convocazione**, con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati iscritti sull'apposito libro;
- **in seconda convocazione**, qualunque sia il numero di Associati presenti.

[16] L'Assemblea degli Associati, in riunione straordinaria, **sia in prima che in seconda convocazione**, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati.

[17] È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad un altro Associato, il quale non può avere più di 2 (due) deleghe.

[18] L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questo, da un Associato designato dall'Assemblea stessa.

[19] Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

[20] Le votazioni dell'Assemblea degli Associati avvengono, su decisione della stessa, per alzata di mano e controprova, per appello nominale o con voto segreto.

[21] L'elezione degli Organi sociali è disciplinata da apposito Regolamento proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea degli Associati.

[22] In caso di votazione a scrutinio segreto, su proposta del Presidente, l'Assemblea degli Associati nomina fra i presenti una Commissione elettorale composta da tre scrutatori.

[23] Qualora si proceda al rinnovo degli Organi sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti i candidati alle elezioni.

[24] Ogni Associato ha diritto di esprimere un solo voto, oltre a quelli degli Associati che rappresenta per delega.

[25] L'Assemblea degli Associati, in riunione ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi dai presenti.

[26] In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

[27] L'Assemblea degli Associati, in riunione straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

[28] Per deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aventi diritto al voto.

[29] I verbali dell'Assemblea degli Associati sono redatti dal Segretario-Tesoriere in carica o, in caso di sua assenza, da persona proposta dal Presidente fra i presenti.

[30] I verbali delle riunioni che comportano la elezione degli Organi sono firmati, oltre che dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere, anche dai componenti della Commissione elettorale all'uopo costituita.

[31] I verbali delle Assemblee sono trascritti nell'apposito libro sociale ed un estratto degli stessi è affisso nei locali della sede sociale dell'Associazione per 15 (quindici) giorni.

[32] Nel caso di modifiche statutarie, di scioglimento e di liquidazione dell'Associazione, o quando lo reputi necessario od anche opportuno, il Presidente chiamerà un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea degli Associati, fungendo questi da segretario.

[33] Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità allo statuto, obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ARTICOLO 13 - (Il Consiglio Direttivo)

[1] Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea degli Associati della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

1. convocare l'Assemblea degli Associati, sia ordinaria, che straordinaria, stabilendone l'ordine del giorno;
2. predisporre il programma e la relazione annuale di attività, con indicazione degli obiettivi raggiunti o da raggiungere, da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
3. predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e dare esecuzione alle delibere assembleari;
4. ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
5. deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea degli Associati, assumendo tutte le iniziative del caso;
6. approvare i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
7. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
8. dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
9. procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi degli Associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione e, in caso contrario, prendere gli opportuni provvedimenti;
10. deliberare sulle domande di ammissione di nuovi Associati;
11. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra gli Associati;
12. redigere il Regolamento interno;
13. procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e di volontariato.

[2] Il Consiglio Direttivo è formato da 3 (tre) a 9 (nove) componenti, nominati dall'Assemblea degli Associati ordinaria che ne determina il numero.

[3] E' facoltà del Consiglio Direttivo, nella massima espressione numerica, di nominare un Comitato Esecutivo, determinandone competenze e poteri delegati.

[4] Tutto il Consiglio Direttivo, i cui componenti possono essere sempre rieletti, deve essere composto da soli Associati, dura in carica 3 (tre) anni ed elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere.

[5] In caso di dimissioni, decadenza, altro legittimo impedimento, ovvero di decesso, di un componente, subentra l'Associato con il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto e, a parità di voti, quello con maggiore anzianità, che resta in carica per il residuo periodo nel quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

[6] Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, nel periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo, il Consiglio dimissionario esercita il solo disbrigo degli affari correnti e di ordinaria amministrazione.

[7] Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà dei Consiglieri.

[8] In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, con la maggioranza della metà più uno dei suoi componenti in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per i quali si ritiene necessaria la convocazione di una Assemblea degli Associati ordinaria.

[9] Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive o, comunque, a sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

[10] I componenti del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre Associazioni, purché non concorrenti o in contrasto di interessi.

[11] Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta a bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano 1/3 (un terzo) dei componenti.

[12] Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea degli Associati.

[13] Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno, con preavviso di almeno cinque giorni.

[14] In caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante comunicazione telegrafica, o per posta telematica, senza il rispetto del termine sopradetto.

- [15] Nei casi di particolare necessità ed urgenza, il Presidente ha facoltà di effettuare le consultazioni dei componenti del Consiglio Direttivo mediante formulazione di domande e quesiti per iscritto, da ricevere e trasmettere per posta telematica; esse assumono il valore di riunioni dello stesso Consiglio Direttivo, a condizione che vengano sentiti tutti i componenti del Consiglio stesso, vengano assunte decisioni a maggioranza e queste vengano poi sottoposte a ratifica nella prima riunione successiva.
- [16] Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'età.
- [17] Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.
- [18] In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
- [19] Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere.
- [20] I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle discussioni e decisioni consiliari.
- [21] Soltanto il Consiglio Direttivo ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.
- [22] Sia i componenti dell'Organo di controllo, sia i Revisori Legali dei conti, anche in composizione monocratica, partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
- [23] Il Consiglio Direttivo può invitare alle sue riunioni, occasionalmente e a solo scopo consultivo ed informativo, persone competenti sugli argomenti da discutere.
- [24] Il Consiglio Direttivo, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive, all'uopo nominate, composte da Associati e non Associati.
- [25] Il Consiglio Direttivo può nominare Comitati Tecnici a carattere consultivo per specifiche materie, con scadenza prefissata dall'atto di nomina, che saranno tutti composti dal Presidente dell'Associazione, quale componente di diritto, e da un minimo di due membri, scelti anche tra non Associati.
- [26] I Comitati Tecnici, i cui componenti dovranno possedere elevata competenza professionale e culturale ed essere esperti nelle materie e nei settori per i quali sono stati costituiti, potranno elaborare proposte, suggerimenti, analisi, relative allo sviluppo delle attività dell'Associazione ed assistere il Consiglio Direttivo nelle scelte relative agli indirizzi tecnici, culturali e scientifici da adottare.
- [27] Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea degli Associati la nomina di un Comitato Etico con il compito di monitorare e garantire la coerenza e la continuità di indirizzo dell'Associazione, l'osservanza dello spirito fondamentale e originario per la quale è stata costituita, la uniformità di azioni e comportamenti degli Organi associativi.
- [28] Le norme sulla composizione ed il funzionamento del Comitato Etico sono adottate dall'Assemblea che lo istituisce, con apposito Regolamento, su proposta del Consiglio Direttivo.
- [29] Il Comitato Etico non può coincidere con il Collegio dei Probiviri, né per le funzioni, né per i componenti.

ARTICOLO 14 - (Il Presidente)

- [1] Il Presidente dell'Associazione **"PLANET SOLIDARIETA'"** viene eletto dall'Assemblea degli Associati: ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione; è autorizzato a riscuotere ed effettuare pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo; può costituirsi in giudizio e ha la facoltà di nominare Procuratori, Avvocati e Consulenti tecnici.
- [2] Presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo, dei quali fa parte di diritto.
- [3] In caso di urgenza ha facoltà di deliberare con i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima riunione successiva.
- [4] Esegue le delibere dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo.
- [5] Può delegare al Vice Presidente e ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria, con esclusione della firma e della rappresentanza legale.
- [6] Coordina la gestione finanziaria dell'Associazione e può richiedere finanziamenti, affidamenti bancari e svolgere ogni altra operazione necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale, con facoltà di delega al Vice Presidente ed al Segretario-Tesoriere.
- [7] Ha la responsabilità della conservazione del patrimonio dell'Associazione ed esercita la vigilanza, anche mediante Consiglieri con funzioni ispettive, sulla correttezza della gestione finanziaria delle eventuali strutture territoriali.
- [8] Qualora il Presidente sia impedito temporaneamente nell'esercizio delle proprie funzioni, viene sostituito in ogni sua attribuzione ordinaria dal Vice presidente e, in assenza di questi, dal Consigliere più

anziano di età.

ARTICOLO 15 - (Il Vice Presidente)

[1] Il Vice Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea degli Associati e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ordinaria qualora sia impedito temporaneamente nell'esercizio delle proprie funzioni.

[2] Il Presidente può delegare al Vice Presidente alcune sue funzioni.

ARTICOLO 16 - (Il Segretario-Tesoriere)

[1] Il Segretario-Tesoriere viene eletto dall'Assemblea degli Associati, alla quale partecipa di diritto, come partecipa di diritto al Consiglio Direttivo.

[2] Il Segretario-Tesoriere dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge quanto altro a lui demandato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

[3] In particolare, redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del Libro degli Associati, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, provvede ai rapporti tra l'Associazione e la Pubblica Amministrazione, gli Enti Locali, gli Istituti di credito e gli altri Enti in genere.

[4] Il Segretario-Tesoriere cura la gestione amministrativa dell'Associazione d'intesa con il Presidente, ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei Libri contabili, predispone e coordina la gestione dei bilanci consuntivo e preventivo, accompagnandoli con apposite relazioni.

ARTICOLO 17 - (Organi di controllo e legittimità)

"SUB A" - (L'Organo di controllo)

[1] Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore"), l'Assemblea degli Associati elegge un Organo di controllo collegiale o anche monocratico.

[2] In deroga alla previsione del comma precedente, è sempre facoltà dell'Assemblea degli Azionisti di nominare un Organo di controllo collegiale o anche monocratico.

[3] Ove nominati, i membri dell'Organo di controllo formano un Collegio di 3 (tre) componenti effettivi e di 2 (due) supplenti; questi ultimi subentrano nell'incarico di un componente effettivo in caso di dimissioni o decadenza.

[4] I componenti dell'Organo di controllo o il Controllore monocratico, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'2397, comma secondo, del Codice civile, devono essere dotati di adeguata esperienza in campo giuridico e amministrativo e ad essi si applica il successivo articolo 2399.

[5] Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti di professionalità devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

[6] I componenti dell'Organo di controllo collegiale eleggono tra di loro il Presidente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

[7] Qualora sia necessario, l'Organo di controllo collegiale vota a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti.

[8] In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente

[9] L'Organo di controllo collegiale o monocratico vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

[10] I componenti dell'Organo di controllo collegiale si riuniscono almeno ogni trimestre per le verifiche di competenza, redigendo all'uopo un verbale da trascriversi nell'apposito Libro delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

[11] Con la stessa periodicità, il Controllore monocratico effettua i controlli e redige i verbali della propria attività.

[12] I componenti dell'Organo di controllo collegiale, anche individualmente, ovvero il Controllore monocratico, possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente e al Segretario-Tesoriere notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

[13] L'Organo di controllo collegiale o monocratico, inoltre, esercita il monitoraggio dell'osservanza delle

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore").

[14] Nella Relazione accompagnatoria del bilancio sociale l'Organo di controllo collegiale o monocratico dà atto degli esiti del monitoraggio svolto e dei risultati complessivi della gestione.

"SUB B" - (I Revisori Legali dei Conti)

[15] Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore"), l'Assemblea degli Associati elegge i Revisori Legali dei conti o, in alternativa, un Revisore Legale monocratico, quale organo di controllo interno e di legittimità contabile.

[16] Ove l'Associazione riceva finanziamenti dalla Pubblica Amministrazione per l'effettuazione a qualsiasi titolo di servizi per i quali sia obbligatoria la rendicontazione, dovrà procedere alla nomina del Collegio dei Revisori Legali dei conti o, in alternativa, di un Revisore Legale monocratico.

[17] E' facoltà dell'Assemblea degli Associati, in presenza di rilevanti finanziamenti pubblici o privati, di affidare l'incarico ad una Società di revisione legale.

[18] In deroga alla previsione del primo comma che precede, è sempre facoltà dell'Assemblea degli Azionisti di nominare il Collegio dei Revisori Legali dei conti o il Revisore Legale monocratico.

[19] Ove nominati, i Revisori Legali dei conti formano un Collegio di 3 (tre) componenti effettivi e di 2 (due) supplenti; questi ultimi subentrano nell'incarico di un componente effettivo in caso di dimissioni o decadenza.

[20] I Revisori Legali dei conti o il Revisore Legale monocratico, devono essere dotati di adeguata esperienza in campo giuridico, amministrativo e contabile ed essere tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei conti tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

[21] I componenti del Collegio dei Revisori Legali dei conti eleggono tra di loro il Presidente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

[22] In deroga ai limiti di cui all'articolo 31 del Decreto Legislativo suddetto, l'Assemblea degli Associati può eleggere i Revisori Legali dei conti o il Revisore Legale monocratico, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

[23] I Revisori Legali dei conti o il Revisore Legale monocratico, hanno il compito:

1. di vigilare sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, verificare le entrate dell'Associazione, accertare la corrispondenza delle spese alla relativa documentazione, constatare la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza tra queste ed il Bilancio consuntivo, predisponendo una relazione di certificazione da presentare all'Assemblea degli Associati in riunione annuale;
2. di esprimere il proprio parere sul Bilancio preventivo annuale;
3. di esprimere, se richiesto, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa, contabile e patrimoniale;
4. di certificare, ove richiesto dalle norme, la veridicità e correttezza di rendiconti o bilanci da depositare presso le Autorità di vigilanza.

[24] Qualora sia necessario, il Collegio dei Revisori Legali dei conti vota a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti.

[25] In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

[26] I componenti del Collegio dei Revisori Legali dei conti, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente e al Segretario-Tesoriere notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Tale identica possibilità è attribuita al Revisore Legale monocratico.

[27] I Revisori Legali dei conti o il Revisore Legale monocratico dell'Associazione sono incompatibili con la qualifica di Associato e con qualsiasi altra carica sociale.

[28] I componenti del Collegio dei Revisori Legali dei conti si riuniscono almeno ogni trimestre per le verifiche di competenza, redigendo all'uopo un verbale da trascriversi nell'apposito Libro delle deliberazioni del Collegio dei Revisori Legali dei conti.

[29] Con la stessa periodicità, il Revisore Legale monocratico redige i verbali della propria attività di controllo.

[30] I Revisori Legali dei conti o il Revisore Legale monocratico devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale e non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ARTICOLO 18 - (I Probiviri)

- [1] Il Collegio dei Probiviri, se eletto dall'Assemblea degli Associati, possibilmente tra Professionisti ed esperti di materie giuridiche, è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.
- [2] Il Collegio è composto da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti; questi ultimi subentrano nell'incarico di un componente effettivo in caso di dimissioni o decadenza.
- [3] I componenti del Collegio durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.
- [4] Il Collegio nomina al suo interno un Presidente.
- [5] Il Collegio dei Probiviri ha il compito:
1. di interpretare le norme statutarie e quelle regolamentari, nonché di fornire pareri agli Organi statuari dell'Associazione sulla loro corretta applicazione;
 2. di emettere, se richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli Organi statuari dell'Associazione;
 3. di dirimere le controversie insorte tra gli Associati, tra questi e gli Organi dell'Associazione e fra gli Organi dell'Associazione.
- [6] Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono prese, con il rispetto del diritto al contraddittorio, con decisioni definitive e non impugnabili.
- [7] Delle proprie riunioni i Probiviri redigono appositi verbali.
- [8] Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca, oppure, quando ne facciano richiesta al Presidente almeno 2 (due) dei componenti effettivi.
- [9] Qualora sia necessario, il Collegio dei Probiviri vota a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti.
- [10] In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
- [11] L'incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

TITOLO VI**ORGANI TERRITORIALI DELL'ASSOCIAZIONE****ARTICOLO 19 - (Articolazioni territoriali)**

- [1] Il Consiglio Direttivo, con apposito Regolamento, può determinare la istituzione di articolazioni territoriali, che possono formarsi quando nell'ambito di competenza vi è un congruo numero di Associati.
- [2] Le articolazioni territoriali possono essere istituite a livello:
1. regionale;
 2. provinciale;
 3. comunale;
 4. di municipalità;
 5. zonale.

[3] L'articolazione territoriale regionale ha competenza sovraordinata sulla provinciale; quella provinciale, sulle comunali; quella comunale, sulle municipalità e sulle zonali.

TITOLO VII**PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE****ARTICOLO 20 - (Patrimonio)**

- [1] Il patrimonio dell'Associazione "PLANET SOLIDARIETA'" è unico, indivisibile ed è costituito da ogni bene mobile ed immobile, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario, che pervengano all'Associazione stessa a qualsiasi titolo.
- [2] Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività istituzionale.
- [3] Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- dalle quote di iscrizione che gli Associandi versano, nella misura fissata dall'Assemblea degli Associati, all'atto dell'ammissione;
 - dai contributi annui ordinari versati dagli Associati e che vengono stabiliti annualmente dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo;

- dagli eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea degli Associati in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
 - dai versamenti volontari degli Associati;
 - dai contributi di privati, raccolti anche attraverso gli strumenti fiscali;
 - dai contributi della Pubblica Amministrazione, degli Enti Locali, degli Istituti di credito e di altri Enti pubblici e privati in genere;
 - dagli introiti da manifestazioni, da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza con celebrazioni e ricorrenze, da campagne di sensibilizzazione e da azioni promozionali, nonché da ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
 - dalle donazioni e dai lasciti testamentari e volontari di privati;
 - dai corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
 - dai contributi e rimborsi derivanti da convenzioni.
- [4] All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- [5] L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
- [6] I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Associati.
- [7] L'Associato dimissionario, o che cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno in corso.
- [8] L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione.
- [9] È facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.
- [10] I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili o rimborsabili in nessun caso.
- [11] In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte dell'Associato, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può farsi luogo al rimborso di quanto versato dall'Associato stesso a titolo di versamento al patrimonio sociale.
- [12] Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.
- [13] Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

TITOLO VIII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI - LIBRI - SCRITTURE CONTABILI

ARTICOLO 21 - (Esercizio sociale - Bilanci - Rendiconti)

- [1] L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.
- [2] Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio sociale, il Segretario-Tesoriere provvede alla chiusura dei conti e alla redazione del Bilancio consuntivo dell'Associazione, formato unitariamente dallo "Stato patrimoniale", dal "Rendiconto della gestione" con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, dalla "Relazione di missione" che illustra le poste del bilancio, l'andamento finanziario, economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali e statutarie, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- [3] Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, inferiori a Euro 220.000,00 (duecentoventimila), il bilancio può essere redatto nella forma di "Rendiconto finanziario per cassa" ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- [4] Entro i trenta giorni precedenti la data dell'annuale Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo si riunisce per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea.
- [5] Qualora costituito l'Organo di controllo, anche monocratico, dovrà essere allegata al bilancio una "Relazione" che illustri i controlli effettuati e la corretta gestione dell'Associazione.

- [6] Qualora nominato il Collegio dei Revisori Legali dei conti o il Revisore Legale monocratico, al bilancio annuale deve essere allegata la "Relazione di certificazione" che attesti la regolarità contabile della gestione dell'Associazione.
- [7] I bilanci, con i relativi allegati e le "Relazioni", debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea degli Associati convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quegli Associati che lo richiedano.
- [8] Per la formazione dei bilanci devono essere osservate le disposizioni di cui agli articoli 2424, 2425, 2425 bis e 2432 del Codice civile, in quanto applicabili.
- [9] Nel caso di obbligo di rendicontazione di finanziamenti pubblici, l'Associazione si atterrà alle disposizioni fissate dall'Agenzia delle Entrate o dalle Autorità di vigilanza sulle Onlus.
- [10] L'eventuale avanzo di amministrazione, risultante dal Bilancio consuntivo regolarmente approvato, può essere destinato:
- a) al "Fondo avanzo di amministrazione";
 - b) quale contributo corrente per gli esercizi successivi, al fine di ridurre i contributi ordinari e straordinari d'esercizio.
- [11] L'eventuale disavanzo di amministrazione, risultante dal bilancio regolarmente approvato, deve essere coperto:
- a) mediante nuovi contributi straordinari specificamente destinati;
 - b) mediante l'utilizzo di fondi precedentemente costituiti.

ARTICOLO 22 - (Libri Sociali - Scritture e Libri contabili)

[1] Oltre alle scritture contabili prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dovranno essere istituiti e conservati i seguenti Libri:

A) LIBRI SOCIALI

- a) il Libro degli Associati, nel quale verranno trascritti tutti i nominativi degli Associati, i loro dati anagrafici e identificativi e le relative variazioni;
- b) il Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli Associati, nel quale saranno trascritte le deliberazioni adottate e quelle redatte per atto pubblico;
- c) il Libro dei verbali e delle adunanze del Comitato Direttivo, nel quale saranno trascritte tutte le deliberazioni adottate;
- d) il Libro dei verbali e delle adunanze dell'Organo di controllo collegiale o monocratico, nel quale saranno trascritte le deliberazioni adottate e le risultanze dei controlli effettuati;
- e) il Libro dei verbali e delle adunanze del Collegio dei Revisori Legali dei conti o del Revisore Legale monocratico, nel quale saranno trascritte le deliberazioni adottate e le risultanze dei controlli effettuati;
- f) Libro dei verbali del Collegio dei Probiviri, nel quale saranno trascritte le deliberazioni adottate.

[2] I Libri di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, sono tenuti a cura del Segretario-Tesoriere; quelli di cui alle lettere d), e) ed f), sono tenuti a cura dei Presidenti dei rispettivi organi o del responsabile monocratico.

[3] Gli Associati hanno diritto di esaminare i Libri di cui alle lettere a) e b), secondo le modalità previste da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea degli Associati su proposta del Comitato Direttivo.

[4] Tutti i Libri sociali suddetti devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio con il timbro dell'Associazione e siglati dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere.

B) LIBRI CONTABILI

- a) Libro giornale, nel quale saranno trascritte le scritture contabili, tenute con il metodo della partita doppia, afferenti alle operazioni di gestione;
- b) Libro degli inventari, nel quale saranno trascritte in modo analitico, tutte le attività e le passività dell'Associazione;
- c) Libri ausiliari (conti di mastro ed analitici), nei quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e di gestione, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumere chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del risultato d'esercizio e del patrimonio;
- d) Libri e registri obbligatoriamente previsti dalla normativa fiscale.

[5] Tutti i libri contabili suddetti, ad eccezione delle scritture ausiliarie, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio con il timbro dell'Associazione e siglati dal

Presidente dell'Associazione stessa e dal Presidente del Collegio dei Revisori Legali dei Conti o dal Revisore monocratico.

[6] I Libri sociali e contabili sono conservati presso la sede legale dell'Associazione e custoditi dal Segretario-Tesoriere.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 23 - (Disposizioni transitorie)

[1] In sede di trasformazione dell'Associazione e per un periodo di tre anni, tutti gli Organi a composizione collegiale potranno essere eletti con un numero di componenti ridotto al minimo e senza la nomina dei supplenti, ove previsti.

ARTICOLO 24 - (Scioglimento)

[1] In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione "PLANET SOLIDARIETA'", l'Assemblea straordinaria degli Associati nominerà uno o più Liquidatori con il mandato di liquidare il patrimonio sociale che, in ogni caso, dovrà essere devoluto secondo le modalità di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

[2] Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui, se imposte dalla legge o dall'Autorità di vigilanza.

ARTICOLO 25 - (Clausola compromissoria)

[1] Qualunque controversia dovesse insorgere in merito alla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, potrà essere rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale.

[2] L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti: in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 26 - (Norme di rinvio)

[1] Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento interno, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le relative disposizioni di attuazione e le eventuali successive integrazioni e modificazioni, le norme del Codice Civile, quelle impartite dalle Autorità di vigilanza sugli "Enti del Terzo Settore" e, in genere le norme dell'ordinamento giuridico italiano.

Redatto in triplice originale in Roma, oggi 24 ottobre 2020

Letto, così approvato e sottoscritto come da "Allegato B".

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
"PLANET SOLIDARIETA'"**

(Dott.ssa Luisa Di Curzio)



"PLANET SOLIDARIETA' - APS"

SOCIALITA' - CULTURA - SPORT

(TITOLO V° - CAPO II° - DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117)

00171 ROMA (RM) - VIA GIOVANNI ARCANGELI N. 21

CODICE FISCALE N. 97325180582 - PARTITA I.V.A. N. 09935461005

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DEL 24 OTTOBRE 2020

ALLEGATO "B/1"

FOGLIO 02

FIRME DI PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE IN MODALITA' "REFERENDUM"

COGNOME E NOME DELL'ASSOCIATO	FIRMA DELL'ASSOCIATO PER CONFERMA DELLA ESPRESSIONE DI VOTO
SENATORE ESMERALDA	
MUSUMECI ALFIO	
ARENA MARIO	
MONTEROTTI ORIANA	
CIANCIULLO PASQUALE	
GIACOMELLI ENRICO	<i>Enrico Giacomelli</i>
GABELLINI CLAUDIO	<i>Claudio Gabbellini</i>
DI EUGENIO RICCARDO	
FIGLIOMENI DANIELA	
NOFRONI STEFANO	
VOLPI TONINO	

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

(Dott.ssa Luisella Di Curzio)

Luisella Di Curzio



"PLANET SOLIDARIETA' - APS"
SOCIALITA' - CULTURA - SPORT

(TITOLO V° - CAPO II° - DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117)

* * *

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DEL 24 OTTOBRE 2020
ALLEGATO "B/2"

* * *

FOGLIO 01

FIRME DI PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE IN MODALITA' "REFERENDUM"

COGNOME E NOME DELL'ASSOCIATO	FIRMA DELL'ASSOCIATO PER CONFERMA DELLA ESPRESSIONE DI VOTO
FIGLIOMENI FRANCESCO	<i>Francesco Figliomeni</i>
DI CURZIO LUISELLA	<i>Luisella Di Curzio</i>
FLUMINE MIRELLA	<i>Mirella Flumine</i>
PETTE CLAUDIO	<i>Claudio Pette</i>
MANCINI MARISA	<i>Maneini Marisa</i>
TIRABOSCO ALFREDO	<i>Alfredo Tirabosco</i>
ARENA CONCETTO	<i>Concetto Arena</i>

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
(Dott.ssa Luisella Di Curzio)

ASSOCIAZIONE "PLANET SOLIDARIETA' - APS"

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
SOCIALITA' - CULTURA - SPORT

00171 ROMA (RM) - VIA GIOVANNI ARCANGELI N. 21

CODICE FISCALE N. 97325180582 - PARTITA I.V.A. N. 09935461005



"PLANET SOLIDARIETA' - APS"

SOCIALITA' - CULTURA - SPORT

(TITOLO V° - CAPO II° - DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117)

00171 ROMA (RM) - VIA GIOVANNI ARCANGELI N. 21

CODICE FISCALE N. 97325180582 - PARTITA I.V.A. N. 09935461005

* * *

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DEL 24 OTTOBRE 2020

ALLEGATO "B/2"

* * *

FOGLIO

02

FIRME DI PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE IN MODALITA' "REFERENDUM"

COGNOME E NOME DELL'ASSOCIATO	FIRMA DELL'ASSOCIATO PER CONFERMA DELLA ESPRESSIONE DI VOTO
SENATORE ESMERALDA	Esmeralda Senatore
MUSUMECI ALFIO	Alfio Musumeci
ARENA MARIO	Mario Arena
MONTEROTTI ORIANA	Oriana Monteratti
CIANCIULLO PASQUALE	Pasquale Cianciullo
GIACOMELLI ENRICO	
GABELLINI CLAUDIO	
DI EUGENIO RICCARDO	Riccardo Di Eugenio
FIGLIOMENI DANIELA	Daniela Figliomeni
NOFRONI STEFANO	Stefano Nofroni
VOLPI TONINO	Volpi Antonio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

(Dott.ssa Luigella Di Curzio)

Luigella Di Curzio



"PLANET SOLIDARIETA' - APS"

SOCIALITA' - CULTURA - SPORT

(TITOLO V° - CAPO II° - DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117)

00171 ROMA (RM) - VIA GIOVANNI ARCANGELI N. 21

CODICE FISCALE N. 97325180582 - PARTITA I.V.A. N. 09935461005

* * *

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DEL 24 OTTOBRE 2020

ALLEGATO "B/2"

* * *

FOGLIO

03

FIRME DI PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE IN MODALITA' "REFERENDUM"

COGNOME E NOME DELL'ASSOCIATO	FIRMA DELL'ASSOCIATO PER CONFERMA DELLA ESPRESSIONE DI VOTO
MASSIGNANI PIERINO	<i>Pierino Massignani</i>
MORI PIERO	<i>Piero Mori</i>
CALCARI MAURIZIO	<i>Maurizio Calcari</i>

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

(Dott.ssa Luseella Di Curzio)

Luseella Di Curzio